Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 60

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 5 marzo 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Presidenza della Repubblica: Comunicati . . . Pag. 1699

LEGGI E DECRETI

1975

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1975, n. **908**.

Esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal in materia di pesca marittima, firmato a Dakar il 17 gennaio 1975. Pag. 1699

1976

DECRETO-LEGGE 4 marzo 1976, n. **30**.

Norme in materia di riscossione delle imposte sul reddito. Pag. 1701

DECRETO-LEGGE 4 marzo 1976, n. **31**.

Disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie. Pag. 1702

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1976, n. **32**.

Norme di esecuzione della legge 6 giugno 1974, n. 298, modificata dalla legge 28 aprile 1975, n. 145, concernente istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzioni di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada . . . . Pag. 1703

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1975.

Nomina del commissario dello Stato per la regione Sicilia . . . . Pag. 1707

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1975.

Nomina del commissario del Governo per la regione Campania . . . . Pag. 1707

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1975.

Nomina del commissario del Governo per la regione Lombardia . . . . Pag. 1708

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1975.

Determinazione del tasso di interesse annuo da applicarsi alle operazioni di finanziamento di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1457, e successive modificazioni, relativa alla istituzione presso il Ministero della marina mercantile di un fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio per la concessione di finanziamenti a favore degli esercenti l'industria della pesca al tasso di interesse annuo del 2 per cento . . . . Pag. 1708

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1976.

Sostituzione di un membro del consiglio direttivo dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta . . . . Pag. 1708

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Emmesole, in Senigallia, stabilimenti di Belvedere Ostrense e Senigallia Pag. 1709

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1976.

Proroga a trentatre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manifatture tessili cavesi, in Cava dei Tirreni. Pag. 1709

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1976.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXXI Fiera del Mediterraneo - Campionaria internazionale », in Palermo. Pag. 1710

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1976.

Proroga a quarantacinque mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali produttrici di fibre sintetiche operanti in provincia di Catanzaro . . . Pag. 1710

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1976.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore ceramico operanti in provincia di Salerno . . . . Pag. 1710

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1976.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aulan, in San Giorgio di Nogaro . Pag. 1710

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1976.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Metalmeccanica S.p.a., in Busto Arsizio, stabilimenti di Solbiate Olona e Legnano . Pag. 1711

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1976.

Conferma del presidente della commissione di coordinamento per lo studio e la rideterminazione degli obiettivi finali ed intermedi di automazione delle procedure riguardanti l'anagrafe tributaria ed i servizi connessi Pag. 1711

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1976.

Variazione dell'inquadramento nella tariffa di vendita dei tabacchi lavorati di marche di prodotti nazionali. Pag. 1711

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1976.

Variazione dell'inquadramento nella tariffa di vendita dei tabacchi lavorati di marche di prodotti esteri . Pag. 1712

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notai dallo esercizio 1715

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa di produzione e lavoro « Neretina tra falegnami, intagliatori, ebanisti, lucidatori e verniciatori », in Nardò. Pag. 1715

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « I magnifici sette », in Roma . Pag. 1715

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa edilizia « S. Giuseppe », in Milano, e nomina di un commissario governativo . . . . . . Pag. 1715

Ministero delle finanze: Errata-corrige . . . Pag. 1715

Ministero della pubblica istruzione: Esito di ricorsi. Pag. 1715

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Vitorchiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . Pag. 1715

Autorizzazione al comune di Pomarance ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 1715

Autorizzazione al comune di Anghiari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . Pag. 1715

Autorizzazione al comune di Marciano della Chiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 1716

Autorizzazione al comune di Grizzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . Pag. 1716

Autorizzazione al comune di Azzanello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . Pag. 1716

Autorizzazione al comune di Castelvisconti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . Pag. 1716

Autorizzazione al comune di Lavenone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . Pag. 1716

Autorizzazione al comune di Cumignano sul Naviglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 1716

Autorizzazione al comune di Genivolta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 1716

Autorizzazione al comune di Manciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 1716

Autorizzazione al comune di Agazzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 1716

Autorizzazione al comune di Villafranca in Lunigiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 1716

Autorizzazione al comune di Vicopisano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 1716

Autorizzazione al comune di Piteglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . . Pag. 1716

Autorizzazione al comune di Ariano nel Polesine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 1716

Autorizzazione al comune di Nanto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . . Pag. 1716

Autorizzazione al comune di Verghereto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 1717

Autorizzazione al comune di Montiano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 1717

Autorizzazione al comune di Gambettola ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 1717

Autorizzazione al comune di Corridonia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 1717

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 1717

Regione Lombardia:

Classificazione tra le provinciali di un tratto di strada in provincia di Milano . . . . Pag. 1718

Declassificazione a comunale di un tratto di strada in provincia di Pavia . . . . Pag. 1718

Declassificazione a comunale di un tratto di strada in provincia di Varese . . . . Pag. 1718

Declassificazione a comunali di tratti di strada in provincia di Milano . . . . Pag. 1718

Declassificazione a comunali di tratti di strada in provincia di Bergamo . . . . Pag. 1718

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dell'interno: Concorsi per trasferimento di segreterie comunali a sedi della classe terza vacanti nelle province della Repubblica . . . . Pag. 1719

Ministero di grazia e giustizia:

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Milano . . Pag. 1722

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli, a tre posti di medico incaricato presso il manicomio giudiziario di Napoli Pag. 1722

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Verbania Pag. 1722

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa di reclusione e casa di lavoro per donne di Venezia . . . . Pag. 1723

Ministero della sanità:

Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a quaranta posti di assistente sanitaria in prova nel ruolo della carriera di concetto delle assistenti sanitarie . . Pag. 1723

Modificazione all'elenco dei primari di medicina generale, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 . . . . . . Pag. 1723

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a centosei posti di ispettore in prova nel ruolo tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato . . . . Pag. 1724

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a dieci posti di fattorino in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XIX), da conferire presso gli uffici aventi sede nella Valle d'Aosta . . Pag. 1724

Ufficio medico provinciale di Catania: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catania . Pag. 1724

Ospedale « S. Camillo » di Napoli: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto radiologo . Pag. 1725

Istituti ospedalieri di Trento: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 1725

Ospedale civile di Alghero: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente della divisione di otorinolaringoiatria . . . . Pag. 1725

Ospedale specializzato « G. F. Novaro » di Costarainera: Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente pneumologo Pag. 1725

Ospedale dei bambini « G. Di Cristina » di Palermo: Concorsi a posti di personale sanitario medico . Pag. 1725

Ospedale « S. Giovanni decollato - Andosilla » di Civita Castellana: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente anestesista . . . . Pag. 1725

Ospedale « SS. Salvatore » di Paternò: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 1726

Ospedale civile « Spirito Santo » di Pescara: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 1726

Ospedale « Dei Bianchi - V. Emanuele III » di Corleone: Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia . . . . Pag. 1726

Ospedale civile « S. Massimo » di Penne: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 1726

Ospedale circoscrizionale « Ricovero Busacca » di Scicli: Concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 1726

Ospedale di Civitavecchia: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 1726

Ospedale maggiore di Milano: Concorso ad un posto di aiuto fisioterapista . . . . Pag. 1727

Ospedale « S. Gerardo dei tintori » del circolo di Monza:
Concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 1727
Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del servizio di radiologia . . . . Pag. 1727

Ospedale di Macerata: Concorso a due posti di assistente medico-chirurgo addetto al pronto soccorso . Pag. 1727

Ospedale civile « B. Ramazzini » di Carpi: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 1727

Ospedale civile « S. Croce » di Arpino: Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale . . . . . Pag. 1727

Ospedale « M. Vittoria » di Torino: Concorso ad un posto di primario di medicina generale . . . . . . Pag. 1727

Ospedale civile « Annunziata » di Cosenza: Concorso ad un posto di vice direttore sanitario . . . . . . Pag. 1727

Ospedale « V. Emanuele III » di Monselice: Concorso ad un posto di assistente della divisione di neurologia. Pag. 1728

Ospedali riuniti di Trieste:
Concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 1728
Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 1728

Ospedale « S. Giovanni Battista » di Lonigo: Concorso a posti di personale sanitario medico . . . . . Pag. 1728

Ospedali riuniti « SS. Annunziata » di Chieti: Concorso a due posti di assistente della prima divisione di pediatria. Pag. 1728

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Il giorno 13 febbraio 1976 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Omar Gherbi, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore di Algeria a Roma.

(2106)

Il giorno 24 febbraio 1976 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. la signora Kizhakepat Rukmini Menon che gli ha presentato le lettere che l'accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore d'India a Roma.

(2521)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1975, n. **908.**

Esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal in materia di pesca marittima, firmato a Dakar il 17 gennaio 1975.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il commercio con l'estero, per la marina mercantile e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal in materia di pesca marittima, firmato a Dakar il 17 gennaio 1975, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'art. 12 dell'accordo stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 agosto 1975

LEONE

MORO — RUMOR — DE MITA — GIOIA — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1976
Atti di Governo, registro n. 3, foglio n. 32

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL IN MATERIA DI PESCA MARITTIMA.

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

e

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL

Considerando i legami di amicizia esistenti fra i due Paesi,

Determinati a stabilire le loro reciproche relazioni in uno spirito di mutua comprensione di reciproca fiducia e di rispetto dei loro interessi nel settore della pesca marittima,

Convinti della necessità di associarsi agli sforzi di tutti i Paesi per assicurare la preservazione delle risorse della pesca nell'Atlantico centrale e meridionale,

Hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Articolo 1

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal considerano il presente accordo come l'atto che, d'ora in poi, disciplinerà le loro reciproche relazioni in materia di pesca marittima.

Articolo 2

Il Governo della Repubblica del Senegal accorda il diritto di pesca nell'insieme delle acque sottoposte alla giurisdizione senegalese ai battelli battenti bandiera italiana, alle medesime condizioni applicabili ai battelli appartenenti ai Paesi con i quali il Senegal ha firmato una convenzione nel settore della pesca.

Articolo 3

I battelli italiani autorizzati a pescare nell'insieme delle acque sottoposte alla giurisdizione senegalese nell'ambito del presente accordo, sono muniti di una licenza d'armamento per la pesca rilasciata alle condizioni definite dalle leggi e regolamenti in vigore nel Senegal.

Articolo 4

I battelli per la pesca a strascico di nazionalità italiana ottengono la licenza di pesca a strascico in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari in vigore in Senegal.

Tale licenza è valida nella zona stabilita dalla legislazione senegalese in materia per i battelli per la pesca a strascico congelatori la cui stazza lorda è inferiore a 700 tonnellate t.s.l.

Tuttavia, tenuto conto della composizione della flotta italiana, potranno essere rilasciate licenze a battelli per la pesca a strascico congelatori di stazza lorda superiore a tonnellate 700 t.s.l.

Articolo 5

I battelli tonnieri di nazionalità italiana, che hanno scelto a titolo temporaneo o definitivo un porto senegalese quale porto di attracco e di lavoro, i cui equipaggi sono composti da marittimi italiani e senegalesi e che partecipano alle campagne tonniere senegalesi, ottengono la licenza di pesca tonniera in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari in vigore in Senegal. Tale licenza è valida per l'insieme delle acque sottoposte alla giurisdizione senegalese.

I prodotti della pesca catturati da detti battelli vengono sbarcati in Senegal, trasformati dall'industria senegalese e riesportati sul mercato italiano.

Articolo 6

I prodotti della pesca sbarcati in Senegal dai battelli di nazionalità sia senegalese, sia italiana, e che sono stati sottoposti a trasformazioni nelle imprese situate in Senegal, beneficiano del medesimo trattamento al momento della loro introduzione nel territorio doganale italiano.

Articolo 7

Il Governo della Repubblica italiana, allo scopo di sviluppare la cooperazione economica fra i due Paesi, s'impegna a concedere al Governo della Repubblica del Senegal, per il tramite degli istituti finanziari esistenti in Italia ed in conformità alla propria legislazione in materia, dei crediti a lungo termine alle condizioni più favorevoli.

Tali crediti, garantiti dallo Stato del Senegal, sono destinati, fra l'altro, a consentire lo sviluppo delle imprese industriali di pesca e di armamento per la pesca situate in Senegal, nell'ambito della cooperazione economica.

L'ammontare e le condizioni di concessione di tali crediti, nonché le condizioni della loro mobilizzazione e le modalità del loro rimborso saranno precisati in uno scambio di lettere e formeranno oggetto di convenzioni finanziarie particolari.

Articolo 8

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal s'impegnano a promuovere la loro cooperazione nel settore della pesca incoraggiando la creazione di società a capitale misto e a far beneficiare le imprese d'armamento per la pesca di sovvenzioni concesse per la costruzione di battelli nei cantieri italiani nonché di ogni agevolazione finanziaria destinate alla realizzazione di tali battelli.

Articolo 9

I due Governi s'impegnano ad operare di comune accordo per il tramite delle proprie organizzazioni di ricerca scientifica, al fine di assicurare la preservazione e la conservazione delle risorse alieutiche nonché per rafforzare la cooperazione internazionale.

Articolo 10

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal convengono che il miglioramento della competenza e delle conoscenze del personale impiegato nella pesca marittima costituisce un elemento essenziale del successo della loro cooperazione.

A tale fine, il Governo della Repubblica italiana si impegna ad accogliere cittadini senegalesi nei propri stabilimenti nonché a mettere a loro disposizione delle borse di studio e di formazione a titolo di cooperazione tecnica secondo le modalità che saranno stabilite di comune accordo.

Articolo 11

E' istituita una commissione mista italo-senegalese incaricata di seguire i problemi posti dalla cooperazione in materia di pesca nei due Paesi. Detta commissione si riunirà una volta l'anno, alternativamente nei due Paesi, nonché ogni volta che una delle Parti contraenti lo riterrà necessario.

Articolo 12

Il presente accordo è concluso per un periodo di due anni rinnovabile per tacita riconduzione salvo denunzia di una delle Parti contraenti.

La denunzia dovrà essere notificata per via diplomatica con almeno sei mesi di anticipo.

Il presente accordo entrerà in vigore alla data in cui le due Parti si saranno notificato che le procedure previste dalle rispettive legislazioni interne sono state espletate.

FATTO a Dakar, il 17 gennaio 1975 in duplice copia in lingua italiana e francese, i due testi facenti egualmente fede.

Per il Governo della Repubblica italiana
CAPPELLO

Per il Governo della Repubblica del Senegal
Adrien SENGHOR

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
RUMOR

DECRETO-LEGGE 4 marzo 1976, n. **30**.

Norme in materia di riscossione delle imposte sul reddito.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme in materia di riscossione delle imposte sul reddito;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La sopratassa stabilita dall'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, richiamato dall'art. 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, per l'omesso o ritardato versamento dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è elevata dal dieci al quindici per cento.

La disposizione del comma precedente si applica anche per l'omesso o ritardato versamento dell'imposta locale sui redditi dovuta in base alla dichiarazione dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che si avvalgono della facoltà di approvare il bilancio, a norma di leggi speciali, oltre sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.

La sopratassa stabilita nella misura minima del due per cento dal secondo comma dell'art. 92 del decreto indicato nel primo comma è elevata al tre per cento.

In deroga alle disposizioni del primo e terzo comma dell'art. 98 del decreto indicato nel primo comma, le sopratasse di cui ai commi precedenti sono iscritte a ruolo in base alla dichiarazione alla quale si riferisce l'omesso o ritardato versamento.

Art. 2.

Gli interessi semestrali di cui agli articoli 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, elevati dal 2,50 % al 5 % dall'art. 8 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, convertito nella legge 14 agosto 1974, n. 354, sono stabiliti nella misura del sei per cento. Nella stessa misura è elevato l'interesse semestrale per ritardato rimborso di cui all'art. 44 del predetto decreto.

L'interesse stabilito dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, richiamato dall'art. 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, per l'omesso o ritardato versamento dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è elevato al dodici per cento.

L'elevazione della misura degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e per ritardato rimborso di imposte pagate trova applicazione dal semestre in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'elevazione della misura degli interessi per prolungata rateazione si applica dalla prima rata con scadenza successiva alla data predetta.

Art. 3.

Le imposte la cui riscossione, a norma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del secondo comma dell'art. 16 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, è ripartita in quattro rate, sono riscuotibili, con effetto dai ruoli formati successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, in due rate consecutive.

Nello stesso numero di rate e a partire dagli stessi ruoli di cui al comma precedente, è ripartita la riscossione delle imposte iscritte a ruolo ai sensi dell'art. 100 dell'anzidetto decreto presidenziale.

L'imposta sul reddito delle persone fisiche non versata ai sensi dell'art. 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, è iscritta nei ruoli principali, nel termine di cui all'art. 16, primo comma, della stessa legge, ed è riscossa in unica soluzione.

Art. 4.

All'art. 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, è aggiunto il seguente comma:

« L'azienda di credito delegata al pagamento dell'imposta deve corrispondere l'interesse del dodici per cento annuo sulle somme non versate alla tesoreria dello Stato nel termine previsto nel secondo comma, lettera *b*) ».

Art. 5.

I termini per l'accertamento in materia di imposte dirette che scadono al 31 dicembre 1976, ai sensi dell'art. 32 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e successive modificazioni, sono prorogati al 31 dicembre 1977.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1976

LEONE

MORO — STAMMATI — ANDREOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1976
Atti di Governo, registro n. 3, foglio n. 58

DECRETO-LEGGE 4 marzo 1976, n. 31.
Disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro, con il Ministro per le finanze e con il Ministro per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Chiunque, senza l'autorizzazione prevista dalle norme in materia valutaria, esporta con qualsiasi mezzo fuori del territorio dello Stato valuta nazionale o estera, titoli azionari o obbligazionari, titoli di credito, ovvero altri mezzi di pagamento è punito con la multa dalla metà al triplo del valore dei beni esportati.

Chiunque costituisce fuori del territorio dello Stato, a favore proprio o di altri, disponibilità valutarie o attività di qualsiasi genere senza l'autorizzazione prevista dalle norme in materia valutaria, è punito con la multa dalla metà al triplo del valore delle disponibilità valutarie o attività illecitamente procurate.

Nei casi previsti dai commi precedenti, se il valore dei beni esportati ovvero delle disponibilità o attività supera complessivamente cinque milioni di lire, la pena è della reclusione da uno a sei anni e della multa dal doppio al quadruplo del valore predetto.

La pena è aumentata se il numero delle persone, che sono concorse nel reato, è di tre o più, ovvero se nel reato sono concorsi amministratori ovvero dipendenti di aziende o istituti di credito.

La pena è aumentata sino al doppio se per il nocumento che ne potrebbe derivare all'economia nazionale, il fatto assume carattere di particolare gravità.

Nel caso di condanna, fermo quanto disposto dall'art. 240, secondo comma, del codice penale, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, ovvero il prodotto o il profitto.

Nei casi previsti dal presente articolo, il delitto tentato è equiparato a tutti gli effetti a quello consumato.

Art. 2.

Le disposizioni degli articoli 196 e 197 del codice penale si applicano anche relativamente alle multe inflitte per i delitti previsti dal presente decreto.

Art. 3.

Fuori dei casi di concorso nei reati di cui al precedente art. 1, l'amministratore o il dipendente di una azienda o istituto di credito, che, nell'esercizio delle sue funzioni, viola disposizioni concernenti il regolamento valutario di operazioni commerciali o finanziarie con l'estero, è punito con l'ammenda da L. 100.000 a un milione.

Se il fatto è particolarmente grave, la pena è dell'arresto da sei mesi a un anno e dell'ammenda da lire un milione a venti milioni.

Art. 4.

Per i reati previsti dal presente decreto si procede in ogni caso con giudizio direttissimo e si prosegue con il medesimo rito, anche in deroga agli articoli 502 e 504 del codice di procedura penale.

In deroga alla disposizione dell'art. 45 del codice di procedura penale, per i procedimenti relativi ai reati di cui al comma precedente, la connessione opera soltanto se è indispensabile per l'accertamento dei reati medesimi o della responsabilità dell'imputato.

Salvo che sia offerta idonea cauzione, per i reati previsti dal presente decreto si deve in ogni caso procedere all'iscrizione dell'ipoteca legale o al sequestro previsti dall'art. 189 del codice penale.

Art. 5.

Per i reati previsti dal presente decreto non si applica l'ultimo comma dell'art. 340 del codice di procedura penale.

Gli ufficiali di polizia giudiziaria, previa autorizzazione motivata del procuratore della Repubblica, possono richiedere ad aziende ed istituti di credito o alla amministrazione postale di trasmettere copia di tutta la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con il cliente, quando vi è fondato sospetto di reati previsti dal presente decreto, che siano di particolare gravità.

Art. 6.

Nel testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è inserito, dopo l'art. 20, il seguente articolo:

« Art. 20-*bis* - (*Visite, ispezioni e controlli fuori degli spazi doganali*). — Le disposizioni dei precedenti articoli 19 e 20 si applicano, al fine di assicurare l'osservanza delle norme in materia doganale e valutaria, anche

fuori degli spazi doganali nei confronti delle persone, dei loro bagagli e dei mezzi di trasporto che comunque attraversano il confine terrestre della Repubblica nonché nei confronti dei natanti ed aeromobili, dei relativi equipaggi e passeggeri e dei loro bagagli quando risulti o sussista motivo di ritenere che detti natanti ed aeromobili siano in partenza per l'estero ovvero in arrivo dall'estero. In tali casi alla competenza dei funzionari doganali è sostituita quella degli organi della guardia di finanza ».

Art. 7.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle persone abitualmente residenti nel comune di Campione d'Italia e iscritte nel registro della popolazione del predetto comune, limitatamente alle disponibilità derivanti da redditi di lavoro o di impresa e da quelli provenienti da trattamento di quiescenza o pensionistico.

Art. 8.

E' abrogata qualsiasi disposizione incompatibile con quelle del presente decreto.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1976

LEONE

MORO — BONIFACIO — COLOMBO — STAMMATI — DE MITA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1976
Atti di Governo, registro n. 3, foglio n. 59

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1976, n. 32.

Norme di esecuzione della legge 6 giugno 1974, n. 298, modificata dalla legge 28 aprile 1975, n. 145, concernente istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, concernente istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada, modificata dalla legge 28 aprile 1975, n. 145;

Sentite le associazioni, di cui alla lettera *d*) dell'articolo 3 della suindicata legge, ai sensi dell'art. 66 della legge stessa;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

Decreta:

Sono approvate le norme di esecuzione relative al titolo I nonché quelle relative agli articoli 46, 60 e 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298, modificata dalla legge 28 aprile 1975, n. 145, che, vistate dal Ministro per i trasporti, sono annesse al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1976

LEONE

MORO — MARTINELLI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1976
Atti di Governo, registro n. 3, foglio n. 44

NORME DI ESECUZIONE DELLA LEGGE 6 GIUGNO 1974, N. 298, MODIFICATA DALLA LEGGE 28 APRILE 1975, N. 145

Art. 1.
Terminologia

Nelle presenti norme di esecuzione:

a) con il termine « legge » non seguito da alcuna specificazione si intende la legge 6 giugno 1974, n. 298, modificata dalla legge 28 aprile 1975, n. 145;

b) con il termine « albo » si intende l'albo provinciale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi;

c) con il termine « autorizzazione » si intende l'autorizzazione all'autotrasporto di cose per conto di terzi;

d) con il termine « ufficio provinciale M.C.T.C. » si intende l'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 2.
(art. 1 della legge)
Contenuto dell'albo

L'albo deve contenere i seguenti dati:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e nazionalità dell'imprenditore per le imprese individuali, ovvero la ragione sociale o denominazione con precisazione del tipo di società per le imprese sociali e con indicazione in ogni caso del numero di iscrizione all'albo;

b) sede principale dell'impresa con numero di codice di avviamento postale;

c) sedi secondarie dell'impresa, con numero di codice di avviamento postale;

d) sedi italiane, amministrative o di fatto (succursali, filiali o simili), di imprese di Stati esteri con l'indicazione del rappresentante dell'impresa ad esse preposto e con numero di codice di avviamento postale;

e) numero e data di iscrizione dell'impresa nel registro delle ditte ovvero nell'albo delle imprese artigiane, istituiti presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per ciascuna delle sedi indicate alle precedenti lettere *b*), *c*) e *d*);

f) estremi delle autorizzazioni di cui al comma secondo dell'art. 41 della legge, distinte per provincia, con l'indicazione delle relative portate utili complessivamente assegnate all'impresa;

g) indicazione, eventualmente riepilogativa per gruppi omogenei, delle autorizzazioni speciali accordate ai sensi del quarto comma dell'art. 41 della legge, distinte per provincia, con l'indicazione dei limiti in esse stabiliti;

h) estremi delle autorizzazioni di cui al terzo comma dell'art. 42 della legge, con l'indicazione delle relative portate utili e del comune da cui sono rilasciate;

i) estremi delle abilitazioni per trasporti speciali, per le imprese iscritte nell'apposita sezione speciale dell'albo, prevista dall'art. 16 della legge.

Per l'impresa, iscritta in via provvisoria nell'elenco separato ai sensi della prima parte del comma sesto dell'art. 13 della legge, i dati di cui alle lettere *e*) e seguenti del comma precedente sono inseriti dopo il rilascio delle autorizzazioni.

Fra le annotazioni eventuali, da apporre in corrispondenza di ciascuna impresa iscritta, deve essere indicata, su richiesta dell'impresa individuale interessata, la denominazione della relativa ditta, qualora questa non sia costituita soltanto dal cognome e nome dell'imprenditore. Deve inoltre essere sempre indicata ogni eventuale sospensione dell'impresa dall'albo, da qualsiasi motivo determinata, mediante l'annotazione « iscrizione sospesa ». Deve infine essere indicato il carattere provvisorio dell'iscrizione all'albo nei casi previsti dall'ultima parte del comma sesto dell'art. 13 della legge, mediante l'annotazione « iscrizione provvisoria ».

Art. 3.

(art. 3, comma primo, lettera *c*); della legge)

Rappresentanti delle regioni nel comitato centrale

La designazione dei quattro rappresentanti delle regioni e dei relativi supplenti nel comitato centrale per l'albo viene effettuata, su richiesta del Ministro per i trasporti, dalla commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nella osservanza del criterio di ripartizione della rappresentanza stabilito dall'art. 3, comma primo, lettera *c*), della legge.

Art. 4.

(art. 3, comma primo, lettera *d*), e comma quarto della legge)

Rappresentanti di associazioni nazionali nel comitato centrale

§ 1. — Le designazioni dei dieci rappresentanti delle associazioni nazionali indicate all'art. 3, comma primo, lettera *d*), della legge e dei relativi supplenti nel comitato centrale per l'albo vengono effettuate, su richiesta del Ministero dei trasporti, nel numero di otto dalle associazioni nazionali più rappresentative della categoria degli autotrasportatori di cose per conto di terzi e nel numero di due dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, che contino fra i propri associati enti cooperativi di autotrasporto di cose per conto di terzi.

§ 2. — Ai fini delle designazioni di cui al paragrafo precedente, le associazioni nazionali della categoria degli autotrasportatori di cose per conto di terzi più rappresentative sono determinate dal Ministero dei trasporti, con le modalità stabilite nel presente articolo, fra quelle che, entro i termini previsti dal comma seguente, abbiano documentato il possesso alla data di scadenza dei termini stessi, di tutti i requisiti seguenti:

1) un ordinamento interno a base democratica, sancito dallo statuto;

2) potere di rappresentanza, risultante in modo esplicito dallo statuto, di appartenenti alla categoria degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, con esclusione di contemporanea rappresentanza di categorie aventi interessi contrapposti;

3) un'anzianità di costituzione di almeno tre anni, quale indice presuntivo di sufficiente esperienza, durante i quali siano state date concrete manifestazioni di attività svolte nell'interesse professionale della categoria, quali la partecipazione alla stipulazione di contratti o accordi collettivi di lavoro, la trattazione di vertenze collettive di lavoro, lo svolgimento di efficaci azioni sindacali, la collaborazione fornita alla pubblica amministrazione con la partecipazione a commissioni o con la consulenza nella predisposizione di norme ovvero in trattative internazionali in materia di autotrasporto di cose;

4) un'organizzazione periferica, diretta o per mezzo di associazioni locali aderenti, aventi sedi in almeno trenta circoscrizioni provinciali;

5) l'effettiva rappresentanza di associati in numero non inferiore a 1500 ovvero complessivamente titolari di autorizzazioni per l'autotrasporto di cose per conto di terzi per una portata utile di almeno 30.000 tonnellate.

Le associazioni nazionali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi che ritengano di aver titolo per essere comprese tra le otto associazioni nazionali più rappresentative ai fini delle designazioni di cui al paragrafo precedente, devono presentare al Ministero dei trasporti una copia dell'atto costitutivo, dello statuto e dell'eventuale regolamento interno, l'elenco delle associazioni locali aderenti con l'indicazione delle relative sedi, nonchè l'ulteriore documentazione atta a comprovare il possesso di tutti i requisiti, indicati al comma precedente e gli altri elementi utili per la valutazione comparativa del grado di rappresentatività, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, per la prima costituzione del comitato centrale, ed entro il novantesimo giorno precedente quello di scadenza del mandato del comitato centrale in carica, per le successive composizioni del comitato stesso.

Il Ministero dei trasporti, valutata comparativamente la consistenza numerica e qualitativa dei titoli e delle caratteristiche indicate ai numeri 3), 4) e 5) del comma primo del presente paragrafo, documentati nei termini dalle associazioni, determina una graduatoria delle associazioni stesse in ordine decrescente del grado di rappresentatività e rivolge alle prime otto associazioni l'invito a far pervenire, entro i venti giorni successivi, la designazione di un rappresentante effettivo e del relativo supplente. Nel caso in cui le associazioni in possesso dei requisiti risultino in numero inferiore a otto, alle associazioni stesse viene rivolto invito, seguendo l'ordine della graduatoria come sopra determinata, a far pervenire, contemporaneamente alla designazione del primo rappresentante, anche quella di un ulteriore rappresentante effettivo e del relativo supplente e così eventualmente di seguito fino al raggiungimento del numero di otto.

Qualora entro il termine indicato, non pervengano una o più delle designazioni richieste, s'intende che le rispettive associazioni vi abbiano rinunciato; in tal caso il Ministero dei trasporti richiede le corrispondenti designazioni alle restanti associazioni comprese in graduatoria, continuando ad applicare i criteri indicati nel comma precedente.

§ 3. — Le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, di cui al paragrafo primo del presente articolo, entro il termine di venti giorni dalla apposita richiesta del Ministero dei trasporti, devono far pervenire al Ministero stesso una attestazione rilasciata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da cui risulti che ciascuna di esse conta tra i propri associati enti cooperativi di autotrasporto di cose per conto di terzi, nonchè la designazione, effettuata d'intesa tra loro, dei due rappresentanti effettivi e dei relativi supplenti nel comitato centrale per l'albo, previsti dallo stesso paragrafo primo. In caso di mancata intesa e comunque di mancata designazione entro il termine suindicato, la designazione dei suddetti due rappresentanti, viene effettuata, su richiesta del Ministro per i trasporti, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione centrale per le cooperative, istituita ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

Art. 5.

(art. 3, comma quarto, e art. 4, comma primo, lettera *f*), della legge)

Rappresentanti di associazioni locali nei comitati provinciali

§ 1. — Le designazioni dei sei rappresentanti delle associazioni locali, indicate all'art. 4, comma primo, lettera *f*), della legge, e dei relativi supplenti nei comitati provinciali per l'albo vengono effettuate, su richiesta del Ministero dei trasporti, nel numero di cinque dalle associazioni locali aderenti alle associazioni nazionali più rappresentative della categoria degli autotrasportatori di cose per conto di terzi e nel numero di uno dagli organismi provinciali delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, indicate nel paragrafo primo del precedente articolo, che contino fra i propri associati enti cooperativi di autotrasporto di cose per conto di terzi.

§ 2. — Ai fini delle designazioni di cui al paragrafo precedente, le associazioni locali, aderenti ad associazioni nazionali di autotrasportatori di cose per conto di terzi, che ritengano di aver titolo per essere comprese fra le cinque associazioni locali più rappresentative, entro i termini previsti dal comma secondo del paragrafo secondo del precedente articolo, devono presentare al Ministero dei trasporti la documentazione atta a comprovare il possesso, alla data di scadenza dei termini stessi, dei requisiti indicati, per le associazioni nazionali, ai numeri 1), 2) e 3) del comma primo del paragrafo secondo dello stesso articolo, fatta eccezione per il limite minimo di anzianità di costituzione, nonchè gli altri elementi utili per la valutazione comparativa del grado di rappresentatività, precisando altresì l'associazione nazionale cui sono aderenti.

Il Ministero dei trasporti, valutata comparativamente la consistenza numerica e qualitativa dei titoli indicati al n. 3), richiamato nel precedente comma, nonchè la consistenza del numero degli associati, di cui le singole associazioni abbiano l'effettiva rappresentanza, e delle tonnellate di portata utile per le quali questi ultimi siano complessivamente titolari di autorizzazioni per l'autotrasporto di cose per conto di terzi, secondo la documentazione fornita nei termini dalle associazioni locali interessate, determina tra le associazioni stesse, limitatamente a quelle che risultino aderenti ad associazioni nazionali rappresentate nel comitato centrale, una graduatoria in ordine decrescente di rappresentatività, e rivolge alle prime cinque di esse l'invito a far pervenire, entro i venti giorni successivi, la designazione di un rappresentante effettivo e del relativo supplente. Nel caso in cui le associazioni in possesso dei requisiti risultino in numero inferiore a cinque, alle associazioni stesse viene rivolto invito, seguendo l'ordine della graduatoria come sopra determinata, a far pervenire contemporaneamente alla designazione del primo rappresentante, anche la designazione di un ulteriore rappresentante effettivo e del relativo supplente e così eventualmente di seguito fino al raggiungimento del numero di cinque.

Qualora entro il termine indicato, non pervengano una o piu delle designazioni richieste, s'intende che le rispettive associazioni vi abbiano rinunciato; in tal caso il Ministero dei trasporti richiede le corrispondenti designazioni alle restanti associazioni comprese in graduatoria, continuando ad applicare i criteri indicati nel comma precedente.

Nel caso in cui, nell'ambito di una o più province, non vi sia alcuna associazione locale aderente ad associazioni nazionali rappresentate nel comitato centrale o quelle eventualmente esistenti non risultino in possesso dei requisiti ovvero le associazioni invitate ad effettuare le designazioni non ne abbiano fatta pervenire alcuna, ciascuna delle otto associazioni nazionali riconosciute più rappresentative a norma dell'articolo precedente, entro il termine di venti giorni dalla apposita richiesta del Ministero dei trasporti, deve far pervenire al Ministero stesso, per ognuna delle suddette province, l'indicazione di una associazione locale aderente, con sede in provincia viciniore, a cui può essere rivolta la richiesta di designazione di un rappresentante effettivo e del relativo supplente, e comunicare inoltre, nel caso di più province, l'ordine di preferenza tra i relativi comitati provinciali nei quali intende ottenere la rappresentanza di associazioni locali ad essa aderenti.

Il Ministero, per ciascuna delle province anzidette, rivolge l'invito a far pervenire, entro i venti giorni successivi, la designazione di un rappresentante effettivo e del relativo supplente alle cinque associazioni locali come sopra indicate, che risultano determinate dall'applicazione dei seguenti criteri:

1) il numero complessivo delle associazioni locali aderenti a ciascuna delle associazioni nazionali deve risultare, fra tutte le province di cui trattasi, per quanto possibile uguale, con eventuale prevalenza di una unità per le associazioni locali aderenti a quelle nazionali che risultano maggiormente rappresentative secondo l'ordine di graduatoria determinato ai sensi del comma terzo del paragrafo secondo dell'articolo precedente;

2) nei limiti del numero complessivo risultante dal precedente punto 1), la determinazione del comitato provinciale viene effettuata sulla base dell'ordine di preferenza comunicato dalle associazioni nazionali ai sensi del comma precedente, e, a parità, dall'ordine di graduatoria delle associazioni nazionali stesse determinato ai sensi del comma terzo del paragrafo secondo dell'articolo precedente.

Qualora entro il termine indicato al comma precedente non pervengano una o piu delle designazioni richieste si intende che le rispettive associazioni vi abbiano rinunciato; in tal caso il Ministero dei trasporti richiede le corrispondenti designazioni alle restanti associazioni locali indicate dalle associazioni nazionali, continuando ad applicare i criteri indicati nel comma precedente.

§ 3. — Gli organismi provinciali delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, di cui al paragrafo primo del presente articolo, entro il termine indicato al comma secondo del paragrafo secondo dell'articolo precedente, devono presentare al Ministero dei trasporti un'attestazione rilasciata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da cui risulti che ciascuno di essi conta tra i propri associati enti cooperativi di autotrasporto di cose per conto di terzi.

Nel caso in cui nell'ambito di una o più province, entro il termine stabilito nel comma precedente, nessuno degli organismi provinciali indicati nel comma stesso abbia fatto pervenire l'attestazione prescritta, le associazioni nazionali di rappresentanza assistenza e tutela del movimento cooperativo, di cui al paragrafo primo del precedente articolo, entro venti giorni dalla apposita richiesta del Ministero dei trasporti, devono far pervenire al Ministero stesso, per ognuna delle suddette province, l'indicazione di un proprio organismo provinciale, con sede in provincia viciniore, che conti fra i propri associati organismi cooperativi di autotrasporto di cose per conto di terzi, al quale possa essere rivolta la richiesta di designazione.

Il Ministero dei trasporti, per ciascuna provincia, rivolge agli organismi provinciali che abbiano fatto pervenire nei termini le attestazioni di cui al comma primo del presente paragrafo, ovvero, in mancanza, a quelli indicati dalle associazioni nazionali a norma del comma precedente, l'invito a far pervenire nei venti giorni successivi la designazione, da effettuarsi d'intesa tra loro, del rappresentante effettivo e del relativo supplente stabilito dal paragrafo primo del presente articolo.

Nel caso di mancata intesa, ovvero di mancata indicazione da parte delle associazioni nazionali di organismi di province viciniori nell'ipotesi prevista dal comma secondo del presente paragrafo e comunque in caso di mancata designazione nei termini stabiliti, su richiesta del Ministro per i trasporti, le designazioni sono effettuate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, con le modalità indicate al paragrafo terzo dell'articolo precedente.

Art. 6.

(articoli 3, 4, 5 e 6 della legge)

Composizione dei comitati

§ 1. — Agli effetti dell'art. 4, comma primo, lettera *b*), della legge, per ufficio della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del capoluogo s'intende l'ufficio provinciale anche per i capoluoghi sedi di direzione compartimentale.

La nomina nel comitato provinciale del componente di cui all'art. 4, comma primo, lettera *d*), della legge avviene su designazione dell'intendente di finanza.

In caso di assenza o legittimo impedimento del vice presidente del comitato provinciale di cui all'art. 4, comma primo, lettera *b*), della legge, ovvero nel caso in cui detto vice presidente, ai sensi dell'art. 5 della legge, nelle regioni a statuto ordinario, partecipa al comitato regionale in qualità di direttore dell'ufficio provinciale già sede di direzione compartimentale, alle riunioni del comitato regionale interviene il relativo supplente.

In caso di assenza o legittimo impedimento del presidente effettivo e di quello supplente, il comitato centrale e i comitati provinciali sono presieduti da uno dei vice presidenti.

Il comitato regionale è presieduto dall'assessore regionale competente nel settore dei trasporti.

Il comitato regionale è costituito con decreto del Ministro per i trasporti.

§ 2. — Presso l'ufficio della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Aosta è istituito l'albo della regione della Valle d'Aosta che, insieme con gli albi provinciali, concorre a formare l'albo nazionale.

Nella regione della Valle d'Aosta, in luogo dei comitati previsti dagli articoli 4 e 5 della legge, è istituito un comitato per l'albo della regione della Valle d'Aosta, con le attribuzioni indicate nell'art. 9 della legge, intendendosi alle lettere *b*) ed *e*) di detto articolo la «regione» in luogo della «provincia», ed inoltre con il compito di esprimere pareri, quando ne sia richiesto dalla regione, sui provvedimenti concernenti l'autotrasporto di cose.

Il comitato per l'albo della regione della Valle d'Aosta è composto:

a) dall'assessore all'industria e commercio della regione, con funzioni di presidente;

b) dal funzionario preposto all'ufficio della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Aosta con funzioni di vice presidente;

c) da un funzionario della regione, per i compiti già di spettanza della prefettura;

d) da un funzionario dell'intendenza di finanza;

e) da due rappresentanti della regione, per i servizi già di pertinenza della camera di commercio, industria e agricoltura;

f) da sei rappresentanti delle associazioni locali aderenti alle associazioni nazionali di cui all'art. 3 della legge;

g) da un esperto.

Al comitato per l'albo della regione della Valle d'Aosta si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, commi secondo e quarto, della legge, nonchè tutte le altre disposizioni concernenti i comitati provinciali per l'albo.

Le nomine avvengono su designazione:

del presidente della giunta regionale per il componente di cui alla lettera c);

dell'intendente di finanza per il componente di cui alla lettera d);

della giunta regionale per i componenti di cui alle lettere e) e g), nonchè per il supplente del componente di cui alla lettera a);

delle associazioni locali, con la procedura prevista dal precedente art. 5, per i componenti di cui alla lettera f).

§ 3. — Nella regione Trentino-Alto Adige non è istituito il comitato regionale per l'albo.

I comitati provinciali di Trento e Bolzano, oltre alle attribuzioni indicate all'art. 9 della legge, hanno il compito di esprimere pareri, quando ne siano richiesti dalle province autonome, rispettivamente, di Trento e di Bolzano, sui provvedimenti concernenti l'autotrasporto di cose.

Art. 7.

(art. 11 della legge)

Funzionamento dei comitati

Il comitato centrale e convocato dal presidente, di propria iniziativa, ovvero su richiesta del Ministero dei trasporti, o di almeno quattro dei suoi componenti.

Il comitato provinciale è convocato dal presidente di propria iniziativa, ovvero su richiesta del comitato regionale oppure dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o di almeno due dei suoi componenti.

Il comitato regionale è convocato dal presidente, di propria iniziativa, ovvero su richiesta del comitato centrale oppure del direttore dell'ufficio della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di cui all'art. 2, comma primo, lettera c), della legge o di almeno un quinto dei suoi componenti.

Il comitato centrale ha facoltà di ascoltare in via istruttoria esperti nelle materie sottoposte al suo esame.

Art. 8.

(art. 12 della legge)

Iscrizione all'albo

L'impresa che intende iscriversi all'albo deve rivolgere domanda al comitato della provincia, in cui ha la sede unica o la sede principale, presentandola all'ufficio provinciale M.C.T.C. che svolge le funzioni di segreteria del comitato provinciale stesso.

La domanda, sottoscritta, con firma autenticata, dal titolare dell'impresa o da persona che ne abbia potere di rappresentanza, deve essere corredata da appositi moduli predisposti dal Ministero dei trasporti, da compilarsi a cura del richiedente secondo le istruzioni che saranno emanate con decreto ministeriale, nonché dalla documentazione, che sarà precisata dal decreto ministeriale stesso, atta a comprovare il possesso di tutti i requisiti e le condizioni, prescritti dall'art. 13 della legge.

Per il requisito di cui al n. 3) del suindicato art. 13 le imprese non ancora titolari di autorizzazioni devono, all'atto della domanda, fornire la prova di aver presentato denunzia alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi e di aver ottenuto l'iscrizione in via provvisoria, con riserva di comprovare, entro gli stessi termini stabiliti per la prova del possesso dei requisiti e delle condizioni di cui ai numeri 2, 4) e 5) dello stesso art. 13, la ottenuta iscrizione in via definitiva nel registro delle ditte ovvero nell'albo delle imprese artigiane.

Nella domanda devono essere indicate, sotto la responsabilità del richiedente, le eventuali sedi secondarie dell'impresa. Inoltre, ove trattisi di imprese individuali, devono essere indicati cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e nazionalità, sia del titolare, sia degli eventuali institori o direttori, preposti allo esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede; ove trattisi di società, le stesse indicazioni devono essere fornite nei riguardi di tutti i soci per le società in nome collettivo, dei soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni e degli amministratori per ogni altro tipo di società.

Art. 9.

(art. 13, comma primo, n. 2), della legge)

Disponibilità dei mezzi tecnici ed economici e quote minime di libera proprietà dei veicoli

Ai fini di quanto disposto dall'art. 13, comma primo, n. 2), della legge, le misure minime dei mezzi tecnici ed economici e le quote di libera proprietà degli stessi sono stabilite come segue:

1) la misura minima dei mezzi tecnici, adeguati all'attività da svolgere, di cui l'impresa deve avere la disponibilità, è costituita dai veicoli aventi la portata utile e le altre eventuali caratteristiche tecniche indicate nelle autorizzazioni rilasciate alla impresa. Ai predetti effetti si intendono nella disponibilità della impresa i veicoli, non sottoposti a pignoramento o sequestro, di proprietà, in usufrutto, o acquistati con patto di riservato dominio, nonché quelli presi in locazione con facoltà di compera previo assenso del competente ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Inoltre, per le imprese titolari di autorizzazioni per un tonnellaggio complessivo di portata utile superiore a 1500 quintali, è prescritta la disponibilità, anche a titolo di locazione, di impianti fissi e in particolare di locali di ufficio per l'esercizio della propria attività;

2) le quote minime di libera proprietà dei veicoli di cui al precedente n. 1) per i vari gradi di attività delle imprese, sono stabilite nella misura del:

a) 20 % del valore totale dei veicoli per le imprese titolari di autorizzazioni per un tonnellaggio complessivo di portata utile fino a 30 quintali;

b) 30 % del valore totale dei veicoli per le imprese titolari di autorizzazioni per un tonnellaggio complessivo di portata utile oltre 30 e fino a 300 quintali;

c) 40 % del valore totale dei veicoli per le imprese titolari di autorizzazioni per un tonnellaggio complessivo di portata utile da oltre 300 e fino a 1500 quintali;

d) 50 % del valore totale dei veicoli per le imprese titolari di autorizzazioni per un tonnellaggio complessivo di portata utile oltre 1500 quintali.

Per il valore di ciascun veicolo disponibile deve intendersi il relativo prezzo di acquisto risultante dalla prima iscrizione nel pubblico registro automobilistico; per quota libera di ciascun veicolo disponibile in proprietà deve intendersi la differenza fra il relativo valore come sopra determinato e l'ammontare delle ipoteche eventualmente iscritte sul veicolo stesso.

Maggiori misure di mezzi tecnici ed economici possono essere stabilite dal Ministero dei trasporti, su proposta del comitato centrale per l'albo, per le imprese da iscrivere nella sezione speciale dell'albo ai sensi dell'art. 16 della legge.

Art. 10.

(art. 13, comma primo, n. 4), della legge)

Massimali dei contratti di assicurazione

Ai fini dell'iscrizione all'albo, i contratti di assicurazione previsti dall'art. 13, comma primo, n. 4), della legge devono essere stipulati con i massimali indicati nei successivi commi.

Per l'assicurazione per la responsabilità civile dipendente dall'uso dei veicoli i massimali sono pari a quelli obbligatori stabiliti dalle leggi in vigore.

Per i danni alle cose da trasportare è prescritto un massimale unico, qualunque sia la natura e il valore delle cose da trasportare, nella misura di L. 250 per ogni chilogrammo di portata utile dei singoli veicoli impiegati da ciascuna impresa nell'autotrasporto di cose per conto di terzi.

Nei limiti del massimale prescritto, le condizioni generali di polizza e le tariffe dei premi di assicurazione, per i danni alle cose da trasportare, nonché le loro eventuali successive modifiche sono approvate con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto col Ministro per i trasporti, sentite le associazioni nazionali di cui all'art. 3, comma primo, lettera d), della legge, e le rappresentanze confederali nazionali dei settori economici di cui all'art. 53, comma primo, della legge stessa.

Art. 11.
(art. 26, comma secondo, e art. 46, comma secondo, della legge)
Sequestro dei veicoli - Procedura

Nei casi previsti dagli articoli 26, comma secondo, e 46, comma secondo, della legge, l'accertatore del reato procede al sequestro del veicolo mediante ritiro della relativa carta di circolazione, dandone atto nel processo verbale di accertamento. Con annotazione sullo stesso verbale viene autorizzato il rientro del veicolo fino al luogo di residenza dell'intestatario della carta di circolazione, indicato nella carta stessa.

L'ufficio o comando, da cui dipende l'accertatore, provvede all'immediata trasmissione degli atti al giudice competente per i provvedimenti di cui agli articoli 337 e seguenti del codice di procedura penale.

Per la durata del sequestro e la restituzione del veicolo sequestrato si applicano le disposizioni degli articoli 622 e seguenti del codice di procedura penale.

Art. 12.
(art. 60 della legge)
Comunicazioni delle infrazioni

Le violazioni degli articoli 10, 33 e 121 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, accertate, devono essere comunicate dagli organi di cui allo art. 60, comma primo, della legge ai competenti comitati provinciali dell'albo ai fini dell'applicazione dell'art. 21, comma primo, punto 2), della legge.

Art. 13.
(art. 63 della legge)
Contributo per l'iscrizione all'albo

Il decreto del Ministro per i trasporti, previsto dall'art. 63, comma secondo, della legge, che stabilisce la misura del contributo relativo al primo anno di applicazione del titolo I della legge stessa, deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro sessanta giorni dalla proposta del comitato centrale per l'albo. Il pagamento di tale contributo deve essere eseguito entro il secondo mese successivo a quello della pubblicazione del suindicato decreto.

La prova dell'avvenuto pagamento del contributo nei termini previsti dall'art. 63, comma quarto, della legge e dal presente articolo deve essere fornita al competente comitato provinciale per l'albo entro trenta giorni dalla scadenza dei termini stessi.

Il Ministro per i trasporti
MARTINELLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1975.

Nomina del commissario dello Stato per la regione Sicilia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, che approva lo statuto della regione Sicilia, nonché la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Visto il decreto legislativo 10 maggio 1947, n. 307, contenente norme relative al commissario dello Stato per l'anzidetta regione;

Visto il proprio decreto in data 24 dicembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1974, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 318, concernente la nomina del prefetto di prima classe dott. Emilio Fedele di Catrano a commissario dello Stato per la regione Sicilia;

Ritenuto che, a seguito di intervenuti mutamenti, occorre provvedere alla nomina del nuovo commissario per la suindicata regione;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1975, con il quale il prefetto di prima classe dott. Antonio Di Lorenzo è stato messo a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per assumere, a decorrere dal 1° dicembre 1975, l'incarico di commissario dello Stato per la regione siciliana;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 1° dicembre 1975 il prefetto di prima classe dott. Antonio Di Lorenzo è nominato commissario dello Stato per la regione Sicilia, in sostituzione del dott. Emilio Fedele di Catrano.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1975

LEONE

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1976
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 341

(2621)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1975.

Nomina del commissario del Governo per la regione Campania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 124 della Costituzione della Repubblica italiana;

Visto l'art. 40 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, recante norme sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali;

Visto il proprio decreto in data 31 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre dello stesso anno, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 373, concernente la nomina del prefetto della provincia di Napoli, dott. Domenico Amari, a commissario del Governo per la regione Campania;

Ritenuto che, a seguito di intervenuti mutamenti, occorre provvedere alla nomina del nuovo commissario per la suindicata regione, a decorrere dal 5 gennaio 1976;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Conti, prefetto della provincia di Napoli, è nominato commissario del Governo per la regione Campania, a decorrere dal 5 gennaio 1976.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1975

LEONE

MORO — GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1976
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 333

(2622)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1975.

Nomina del commissario del Governo per la regione Lombardia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 124 della Costituzione della Repubblica italiana;

Visto l'art. 40 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, recante norme sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali;

Visto il proprio decreto in data 13 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre dello stesso anno, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 267, concernente la nomina del prefetto della provincia di Milano, dott. Luigi Petriccione, a commissario del Governo per la regione Lombardia;

Ritenuto che, a seguito della nomina del dott. Petriccione a consigliere di Stato, occorre provvedere alla sua sostituzione nella carica di commissario per la suindicata regione, a decorrere dal 5 gennaio 1976;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Domenico Amari, prefetto della provincia di Milano, è nominato commissario del Governo per la regione Lombardia, a decorrere dal 5 gennaio 1976.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1975

LEONE

MORO — GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1976
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 334

(2623)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1975.

Determinazione del tasso di interesse annuo da applicarsi alle operazioni di finanziamento di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1457, e successive modificazioni, relativa alla istituzione presso il Ministero della marina mercantile di un fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio per la concessione di finanziamenti a favore degli esercenti l'industria della pesca al tasso di interesse annuo del 2 per cento.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 27 dicembre 1956, n. 1457, e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale è stato istituito presso il Ministero della marina mercantile un fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio per la concessione di finanziamenti a favore degli esercenti l'industria della pesca al tasso di interesse annuo del 2 per cento;

Visto l'art. 2-*bis* della legge 16 ottobre 1975, n. 493, il quale dispone che fino all'entrata in vigore di nuove norme in materia di credito agevolato e comunque non oltre il 30 aprile 1976, i tassi agevolati annui di interesse previsti dalle leggi vigenti, recanti provvidenze creditizie per i vari settori economici, da applicare sui finanziamenti, anche se effettuati con fondi statali, sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro competente per la materia, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Considerato che occorre procedere, ai sensi del cennato art. 2-*bis* della legge 16 ottobre 1975, n. 493, alla determinazione del tasso da applicare sui finanziamenti di cui alla citata legge 27 dicembre 1956, n. 1457, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio il quale nella riunione del 30 ottobre 1975 si è espresso favorevolmente circa la nuova misura del tasso di interesse annuo appresso indicata;

Decreta:

Il tasso di interesse annuo da applicarsi alle operazioni di finanziamento di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1457, è confermato nella misura del 2 per cento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1975

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la marina mercantile
GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1976
Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 143

(2577)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1976.

Sostituzione di un membro del consiglio direttivo dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

E

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 13 giugno 1935, n. 1453, e successive modificazioni, sulla costituzione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta;

Vista la legge 27 ottobre 1965, n. 1203, recante norme sulla composizione del consiglio direttivo del predetto ente;

Visti i propri decreti 26 ottobre e 28 dicembre 1973, 29 luglio e 6 novembre 1974, concernenti la nomina del presidente e del consiglio direttivo dell'ente suindicato per la durata in carica di tre anni e la sostituzione di alcuni membri del consiglio stesso;

Vista la lettera n. 2558/1195 in data 12 novembre 1975, con la quale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha designato quale proprio rappresentante in seno al consiglio direttivo dell'Ente nazionale per la

cellulosa e per la carta il dott. Valerio Benvenuti, dirigente generale dell'economia montana e delle foreste, in sostituzione del dott. Antonio Cerioni;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il dottor Valerio Benvenuti è chiamato a far parte del consiglio direttivo dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in sostituzione del dott. Antonio Cerioni.

Il dott. Benvenuti resterà in carica per tutta la durata dell'attuale consiglio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1976

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

(1677)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Emmesole, in Senigallia, stabilimenti di Belvedere Ostrense e Senigallia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Emmesole, con sede in Senigallia, stabilimenti di Belvedere Ostrense e Senigallia (Ancona), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Emmesole, con sede in Senigallia, stabilimenti di Belvedere Ostrense e Senigallia (Ancona).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 30 giugno 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(2443)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1976.

Proroga a trentatre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manifatture tessili cavesi, in Cava dei Tirreni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 8 ottobre 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Manifatture tessili cavesi S.p.a., di Cava dei Tirreni (Salerno), con effetto dal 21 maggio 1973;

Visti i decreti ministeriali 30 maggio 1974, 21 settembre 1974, 23 settembre 1974, 9 gennaio 1975, 10 gennaio 1975, 18 giugno 1975 e 19 giugno 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manifatture tessili cavesi S.p.a., di Cava dei Tirreni (Salerno) è prolungata a trentatre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(2572)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1976.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXXI Fiera del Mediterraneo - Campionaria internazionale », in Palermo.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXXI Fiera del Mediterraneo - Campionaria internazionale », che avrà luogo a Palermo dal 29 maggio al 13 giugno 1976, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 7 febbraio 1976

p. *Il Ministro*: CARENINI

(2181)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1976.

Proroga a quarantacinque mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali produttrici di fibre sintetiche operanti in provincia di Catanzaro.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 18 febbraio 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali produttrici di fibre sintetiche operanti in provincia di Catanzaro, con effetto dal 20 dicembre 1971;

Visti i decreti ministeriali 29 marzo 1972, 6 settembre 1972, 26 marzo 1973, 10 agosto 1973, 18 agosto 1973, 22 dicembre 1973, 24 dicembre 1973, 1° luglio 1974, 23 luglio 1974, 13 gennaio 1975, 14 gennaio 1975, 30 maggio 1975 e 31 maggio 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali produttrici di fibre sintetiche operanti in provincia di Catanzaro, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1976

Il Ministro: TOROS

(2444)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1976.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore ceramico operanti in provincia di Salerno.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 23 maggio 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore ceramico operanti in provincia di Salerno, con effetto dal 7 dicembre 1974;

Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore ceramico operanti in provincia di Salerno, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1976

Il Ministro: TOROS

(2373)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1976.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aulan, in San Giorgio di Nogaro.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 3 giugno 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Aulan, con sede in San Giorgio di Nogaro (Udine), con effetto dal 28 aprile 1975;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aulan, con sede in San Giorgio di Nogaro (Udine), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1976

Il Ministro: TOROS

(2372)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1976.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Metalmeccanica S.p.a., in Busto Arsizio, stabilimenti di Solbiate Olona e Legnano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 26 settembre 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Metalmeccanica S.p.a., con sede in Busto Arsizio, stabilimenti di Solbiate Olona (Varese) e Legnano (Milano), con effetto dal 9 dicembre 1974;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Metalmeccanica S.p.a., con sede in Busto Arsizio, stabilimenti di Solbiate Olona (Varese) e Legnano (Milano), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1976

Il Ministro: TOROS

(2371)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1976.

Conferma del presidente della commissione di coordinamento per lo studio e la rideterminazione degli obiettivi finali ed intermedi di automazione delle procedure riguardanti l'anagrafe tributaria ed i servizi connessi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 5 aprile 1975, n. 22655, con il quale è stata costituita la commissione di coordinamento per lo studio e la rideterminazione degli obiettivi finali ed intermedi di automazione delle procedure riguardanti l'anagrafe tributaria ed i servizi connessi, presieduta dal Sottosegretario di Stato per le finanze on. dott. Filippo Maria Pandolfi;

Visto il decreto ministeriale 7 agosto 1975, n. 26760, con il quale si è provveduto alla sostituzione di un membro della citata commissione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1976, concernente la nomina dei Sottosegretari di Stato, con il quale l'on. dott. Filippo Maria Pandolfi è stato nominato Sottosegretario di Stato per le finanze;

Ritenuta l'opportunità di confermare il presidente della citata commissione nella persona del Sottosegretario di Stato per le finanze on. dott. Filippo Maria Pandolfi;

Decreta:

L'on. dott. Filippo Maria Pandolfi, Sottosegretario di Stato per le finanze, è confermato presidente della commissione di coordinamento per lo studio e la rideterminazione degli obiettivi finali ed intermedi di automazione delle procedure riguardanti l'anagrafe tributaria ed i servizi connessi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1976

Il Ministro: STAMMATI

(2528)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1976.

Variazione dell'inquadramento nella tariffa di vendita dei tabacchi lavorati di marche di prodotti nazionali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati;

Ritenuto che occorre provvedere alla variazione dell'inquadramento in tariffa di alcune marche di tabacchi lavorati nazionali, in base al prezzo proposto dal consiglio d'amministrazione dei monopoli di Stato, nelle classificazioni dei prezzi di cui alle tabelle allegati *B*, *C*, *D* ed *E* alla legge 10 dicembre 1975, n. 724;

Sulla proposta del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

L'inserimento nella classificazione della tariffa di vendita stabilita dalle tabelle allegati *B*, *C*, *D* ed *E* alla legge 10 dicembre 1975, n. 724, per le sottoindicate marche di prodotti nazionali è variato come segue:

TRINCIATI
(tabella *B*)

Trinciati per sigarette:			
Asso (50 pacchetti da gr 20)	da L. 7.500	a L. 10.000	il kg conv.le
Trinciati per pipa:			
Derby (20 scatole da gr 50)	da L. 25.000	a L. 30.000	il kg conv.le
Golf (20 buste da gr 50)	» 15.000	» 20.000	»
Italia (20 buste da gr 50)	» 12.000	» 17.000	»
Forte (50 pacchetti da gr 20)	» 7.500	» 10.000	»
Comune (50 pacchetti da gr 20)	» 5.000	» 10.000	»

SIGARI
(tabella *C*)

Cavour	da L. 40.000	a L. 50.000	il kg conv.le
Antico Toscano	» 30.000	» 40.000	»
Toscani extravecchi	» 20.000	» 30.000	»
Toscani	» 10.000	» 20.000	»
Toscanelli	» 10.000	» 20.000	»

SIGARETTI
(tabella *D*)

Branca	da L. 24.000	a L. 40.000	il kg conv.le
Avana	» 16.000	» 20.000	»
Linda	» 12.000	» 14.000	»
Burno	» 10.000	» 12.000	»

SIGARETTE
(tabella *E*)

Presidente	da L. 22.500	a L. 25.000	il kg conv.le
Zenit	» 22.500	» 25.000	»
Linda	» 20.000	» 22.500	»
Bis	» 17.500	» 20.000	»
Colombo K. S. filtro	» 17.500	» 20.000	»
Edelweiss filtro	» 17.500	» 20.000	»
Gala	» 17.500	» 20.000	»
Lido	» 17.500	» 20.000	»
M S	» 17.500	» 20.000	»
Pack K. S. filtro	» 17.500	» 20.000	»
Serraglio	» 17.500	» 20.000	»
Stop K. S.	» 17.500	» 20.000	»
Stop K. S. filtro	» 17.500	» 20.000	»
Super (con filtro)	» 17.500	» 20.000	»
Sax	» 9.500	» 10.000	»
Alfa	» 9.000	» 10.000	»

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 marzo 1976

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1976
Registro n. 2 Monopoli, foglio n. 215

(2681)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1976.

Variazione dell'inquadramento nella tariffa di vendita dei tabacchi lavorati di marche di prodotti esteri.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati;

Ritenuto che occorre provvedere alla variazione dell'inquadramento in tariffa di alcune marche di tabacchi lavorati esteri, in base al prezzo richiesto dal fornitore e di alcune marche di tabacchi lavorati esteri fabbricati su licenza, in base al prezzo proposto dal consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, nelle classificazioni dei prezzi di cui alle tabelle allegati *B*, *C*, *D* ed *E* alla legge 10 dicembre 1975, n. 724;

Considerato che occorre altresì provvedere alla radiazione di altre marche di prodotti esteri già iscritti nella tariffa di vendita dei tabacchi lavorati;

Sentito in proposito il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

L'inserimento nella classificazione della tariffa di vendita stabilita dalle tabelle allegati *B*, *C*, *D* ed *E* alla legge 10 dicembre 1975, n. 724, per le sottoindicate marche di prodotti esteri è variato come segue:

TRINCIATI
(tabella *B*)

(Provenienza C.E.E. senza dazio):

Trinciati per sigarette:			
Samson (25 buste da gr 40)	da L. 17.500	a L. 22.500	il kg conv.le
Trinciati per pipa:			
Erinmore Mixture (20 scatole da gr 50)	da L. 25.000	a L. 40.000	il kg conv.le
Edgeworth (20 buste da gr 50)	» 25.000	» 35.000	»
Royal Niemeyer (20 scatole da gr 50)	» 24.000	» 35.000	»
Flying Dutchman (20 scatole da gr 50)	» 24.000	» 30.000	»
Park Lane n. 7 (20 buste da gr 50)	» 24.000	» 30.000	»
Amphora (20 buste da gr 50)	» 18.000	» 24.000	»
Clan (20 buste da gr 50)	» 18.000	» 24.000	»
Egberts 44 (20 buste da gr 50)	» 18.000	» 24.000	»
Hollandia (20 buste da gr 50)	» 18.000	» 24.000	»
Lincoln Cavendish (20 buste da gr 50)	» 18.000	» 24.000	»
Schippers Tabak Speciaal (20 buste da gr 50)	» 18.000	» 24.000	»
Exclusiv Cavendish (20 buste da gr 50)	» 11.000	» 24.000	»

English Gold 250 (20 buste **da gr 50**)	da L. 11.000	a L. 24.000	il kg conv.le
Amsterdamer (20 buste da gr 50)	» 12.000	» 16.000	»

(Provenienza C.E.E. con dazio):

Dunhill Standard Mixture (20 scatole da gr 50) . .	da L. 25.000	a L. 65.000	il kg conv.le + dazio
Escudo Navy de Luxe (20 scatole da gr 50) . . .	» 25.000	» 60.000	»
The Balkan Sobranie Smoking Mixture (20 scatole da gr 50)	» 25.000	» 60.000	»
The Balkan Sobranie Flake Ready Rubbed (20 scatole da gr 50) . . .	» 25.000	» 60.000	»
Three Nuns (20 scatole da gr 50) . . .	» 25.000	» 60.000	»
John Cotton's n. 1 & 2 Medium (20 scatole da gr 50)	» 25.000	» 55.000	»
Capstan Navy Cut (20 scatole da gr 50) . . .	» 25.000	» 52.500	»
Gallaher's Rich Dark Honeydew (20 scatole da gr 50) . . .	» 25.000	» 47.500	»
Four Square (Green Mixture) (20 scatole da gr 50)	» 25.000	» 47.500	»
Condor (Long Cut) (20 scatole da gr 50)	» 25.000	» 40.000	»
Mac Baren's Mixture (20 buste da gr 50) . . .	» 18.250	» 24.750	»
Mac Baren's Golden Blend (20 buste da gr 50) . .	» 18.250	» 24.750	»

(Provenienza Paesi terzi):

Prince Albert (20 scatole da gr 50)	da L. 15.500	a L. 22.500	il kg conv.le + dazio
Revelation (40 scatole da gr 35,44 - tariffa per l'inquadramento ed agli effetti doganali)	» 16.000	» 35.000	il kg reale + dazio sul peso reale

SIGARI

(tabella *C*)

(Fabbricato su licenza):

Tiparillo	da L. 20.000	a L. 24.000	il kg conv.le

(Provenienza C.E.E. senza dazio):

Balmoral Corona Ideales	da L. 100.000	a L. 130.000	il kg conv.le
Balmoral Corona Reales	» 90.000	» 110.000	»
Hofnar Corona Selecta . .	» 50.000	» 66.000	»
Ones	» 44.000	» 66.000	»
Perlas	» 44.000	» 50.000	»
Senator Gulden Eeuw . .	» 43.000	» 50.000	»
Parmant	» 32.000	» 50.000	»
Corps Diplomatique . . .	» 30.000	» 50.000	»
Long Panatellas . . .	» 30.000	» 46.000	»
Extra Senoritas (Willem II)	» 26.000	» 46.000	»
Sumatra Stompen	» 38.000	» 44.000	»
Agio Fine Fleur	» 26.000	» 44.000	»
Pikeur	» 28.000	» 42.000	»
Villiger-Kiel	» 28.000	» 40.000	»
Agio Slenderellas	» 26.000	» 40.000	»
Rössli **10**	da L. 12.000	a L. 30.000	il kg conv.le
Rössli Extra	» 20.000	» 30.000	»
Rillos	» 24.000	» 28.000	»
Prestige International . .	» 18.000	» 28.000	»
Mercator Jupiter	» 20.000	» 26.000	»
Handelsgold Continental	» 16.000	» 22.000	»
Konsul International . .	» 12.000	» 22.000	»

(Provenienza C.E.E. con dazio):

Apostolado	da L. 12.000	a L. 30.000	il kg conv.le + dazio

(Provenienza Paesi terzi):

Montecristo n. 4	da L. 130.000	a L. 340.000	il kg conv.le + dazio
Julietas	» 130.000	» 310.000	»
Singulares	» 130.000	» 300.000	»
Palmas Reales	» 130.000	» 260.000	»
Aristocrats	» 130.000	» 240.000	»
Exquisitos Extra	» 130.000	» 240.000	»
Perfectos	» 130.000	» 240.000	»
Panetelas	» 130.000	» 220.000	»

SIGARETTI

(tabella *D*)

(Provenienza C.E.E. senza dazio):

Café Creme Tip	da L. 24.000	a L. 52.000	il kg conv.le
Agio Filter Tip	» 24.000	» 48.000	»
Agio Junior Tip	» 24.000	» 48.000	»
Mercator Tip	» 24.000	» 48.000	»
Tipic Taf	» 24.000	» 48.000	»
Agio City	» 24.000	» 44.000	»
Café Creme	» 24.000	» 44.000	»
Mercator Fiesta	» 24.000	» 44.000	»
Sigretto (Senoritas) Willem II	» 24.000	» 44.000	»
Minette	» 24.000	» 40.000	»
Taf Rotary	» 24.000	» 36.000	»
Tabatip	» 24.000	» 36.000	»

(Provenienza C.E.E. con dazio):

John Cotton Filter Tipped	da L. 10.000	a L. 14.000	il kg conv.le + dazio

SIGARETTE

(tabella *E*)

(Fabbricate su licenza):

Marlboro (filter)	da L. 27.500	a L. 35.000	il kg conv.le
Dunhill (K. S. filter) . .	» 27.500	» 35.000	»
Gallant (filter)	» 25.000	» 30.000	»
Muratti Ambassador (filter)	» 25.000	» 30.000	»
Mercedes (filtre)	» 25.000	» 30.000	»
Turmac Red Filtrex . . .	» 25.000	» 30.000	»
Diana K. S. filter	» 20.000	» 22.500	»

(Provenienza C.E.E. senza dazio):

St. Moritz Gold Band (filter)	da L. 32.500	a L. 40.000	il kg conv.le
Dunhill (International) . .	» 32.500	» 40.000	»
Marlboro 100	» 30.000	» 37.500	»
Dunhill (K. S. filter) . . .	» 27.500	» 35.000	»
Marlboro (filter)	» 27.500	» 35.000	»
Muratti Ariston filter . .	» 30.000	» 35.000	»
Pall Mall International (Gold Box)	» 25.000	» 35.000	»

Kent De Luxe 100's . .	da L. 27.500	a L. 32.500	il kg conv.le
Old Gold Filter 100's .	» 25.000	» 30.000	»
Benson & Hedges (special filter)	» 27.500	» 30.000	»
Winston filters super king)	» 27.500	» 30.000	»
Astor (filter) . .	» 25.000	» 30.000	»
Astor Mild K. S. F. .	» 25.000	» 30.000	»
Astoria (Light Star) .	» 25.000	» 30.000	»
Atika (K. S. F.) .	» 25.000	» 30.000	»
Camel . . .	» 25.000	» 30.000	»
Camel filter .	» 25.000	» 30.000	»
Contessa	» 25.000	» 30.000	»
Exzellenz (filter) .	» 25.000	» 30.000	»
Kent King Size (filter) .	» 25.000	» 30.000	»
Lord Extra	» 25.000	» 30.000	»
Milde Sorte (filter) .	» 25.000	» 30.000	»
Multifilter Philip Morris 100's	» 25.000	» 30.000	»
Muratti Ambassador filter	» 25.000	» 30.000	»
Peer (Golden Superkings)	» 25.000	» 30.000	»
Player's Navy Cut (medium)	» 25.000	» 30.000	»
Rothmans K. S. (filter tipped)	» 25.000	» 30.000	»
True K. S. F. .	» 25.000	» 30.000	»
Windsor De Luxe . .	» 25.000	» 30.000	»
Winston filter K. S. . .	» 25.000	» 30.000	»
Ernte 23 (filter)	» 25.000	» 27.500	»
H. B. Crownfilter K. S. .	» 25.000	» 27.500	»
Kim .	» 25.000	» 27.500	»
Kings Superior (filter) .	» 25.000	» 27.500	»
Lucky Strike .	» 25.000	» 27.500	»
Lucky Strike (filter K. S.)	» 25.000	» 27.500	»
North Pole filter . .	» 25.000	» 27.500	»
Pall Mall (filter) .	» 25.000	» 27.500	»
Peer Export (filter) .	» 25.000	» 27.500	»
Peter Stuvvesant (K. S. filter)	» 25.000	» 27.500	»
Philip Morris K. S. .	» 25.000	» 27.500	»
Philip Morris K. S. filter	» 25.000	» 27.500	»
P. 4 Special filter . . .	» 25.000	» 27.500	»
Reval	» 25.000	» 27.500	»
Reval filtre . .	» 25.000	» 27.500	»
Senior Service .	» 25.000	» 27.500	»
Bond Street filter . .	» 20.000	» 25.000	»
Clan (K. S. F.) . . .	» 20.000	» 25.000	»
Roxy filter (king size) .	» 20.000	» 25.000	»
Gitanes Caporal .	» 20.000	» 25.000	»
Gitanes Caporal Bout filtre	» 20.000	» 25.000	»
Celtique Caporal .	» 20.000	» 25.000	»
Golden Mercury K. S. F.	» 20.000	» 22.500	»
Roy filter K. S. . .	» 20.000	» 22.500	»
So Long filter K. S. .	» 20.000	» 22.500	»
So Long K. S. .	» 20.000	» 22.500	»
Roxy . . .	» 17.500	» 22.500	»
Amadis super filtre . .	» 17.500	» 20.000	»
Amadis Export .	» 17.500	» 20.000	»
Gauloises Caporal .	» 17.500	» 20.000	»
Gauloises Caporal filtre .	» 17.500	» 20.000	»

(Provenienza C.E.E. con dazio):

Sobranie of London .	da L. 27.500	a L. 35.000	il kg conv.le + dazio

(Provenienza Paesi terzi):

Turmac super Oval .	da L. 26.000	a L. 37.500	il kg conv.le + dazio

Art. 2.

Le seguenti marche di tabacchi lavorati esteri sono radiate dalla tariffa di vendita italiana:

TRINCIATI

Provenienza C.E.E. senza dazio:

Bag Pipe

Provenienza C.E.E. con dazio:

Craven Mixture
Mellow Smoking

SIGARI

Provenienza C.E.E. senza dazio:

Hofnar Atlanta (olandese)
Senator Diplomat (olandese)
Agio Sand (olandese)
Handelsgold Continental Tip (tedesco)
Perfecto (olandese)

Provenienza C.E.E. con dazio:

Silvana (danese)

Provenienza Paesi terzi:

Quince (cubano)
La Tropical De Luxe Coronas (giamaicano)
La Tropical De Luxe Diplomat (giamaicano)
Hamburguezes (Brasilva) (brasiliano)
Conde De Guell (filippino)
Coronas Largas (filippino)
Coronas (filippino)
Cubanos (cubano)
Panetelas Alhambra (filippino)
Princezas (Brasilva) (brasiliano)

SIGARETTI

Provenienza C.E.E. senza dazio:

Savannah 156
Panter Sprint
Prego

SIGARETTE

Fabbricate su licenza:

North Pole filter
Philip Morris K. S.
Muratti's Ariston
Muratti's Ariston filter

Provenienza C.E.E. senza dazio:

Dunhill Menthol filter (International)
Export « A » K. S.
Mokri filter (K. F.)
Windsor filter
Windsor Menthol (K. S. F.)
Belga filtre
Belvedere International
Golden Smart filter
Hill filter
Prince of Wales (filter)
Caballero K. S. filter

Provenienza Paesi terzi:

Philip Morris multifilter

Art. 3.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 marzo 1976

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1976
Registro n. 2 Monopoli, foglio n. 216

(2680)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Con decreti del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1976, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalle date a fianco di ciascuno di essi indicate:

Guidugli Gian Giacomo, residente in Pietrasanta, distretto notarile di Lucca, dal 22 marzo 1976;

Sommariva Angelo, residente in Bologna, dal 2 aprile 1976;

Alonzo Francesco, residente in Frascati, distretto notarile di Roma, dal 14 aprile 1976;

Rinaudo Chiaffredo, residente in Torino, dal 22 aprile 1976.

(2445)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa di produzione e lavoro « Neretina tra falegnami, intagliatori, ebanisti, lucidatori e verniciatori », in Nardò.

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1976, i poteri conferiti al dott. Giovanni Villani, commissario governativo della società cooperativa di produzione e lavoro « Neretina tra falegnami, intagliatori, ebanisti, lucidatori e verniciatori », in Nardò (Lecce), sono stati prorogati fino al 30 giugno 1976.

(2211)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « I magnifici sette », in Roma

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1976, i poteri conferiti al dott. Rosario Piro, commissario governativo della società cooperativa edilizia « I magnifici sette », in Roma, sono stati prorogati fino al 30 giugno 1976.

(2212)

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa edilizia « S. Giuseppe », in Milano, e nomina di un commissario governativo.

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1976, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa edilizia « S. Giuseppe », in Milano, costituita in data 29 gennaio 1967, per atto a rogito del notaio dott. Giovanni Lovisetti, ed è stato nominato commissario governativo, per un periodo di sei mesi, il rag. Paolo Giulini.

(2213)

MINISTERO DELLE FINANZE

Errata-corrige

Nella tabella dei « Prelievi applicabili, dal 1° febbraio 1975 al 3 marzo 1975, all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 331 del 17 dicembre 1975, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

pagina 8810:

testo del titolo: anzichè: « Prelievi applicabili, dal 1° febbraio 1975 al 3 marzo 1975, . . », leggasi: « Prelievi applicabili, dal 1° febbraio 1975 al 2 marzo 1975, . . »;

numero della tariffa 04.02-A-III-b-2, codice statistico 04.02-475, colonna VI, prelievo dall'1-3-1975 al 2-3-1975, anzichè: « *104.168,25* », leggasi: « *100.168,25* ».

(2265)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1975, registro n. 98 Istruzione, foglio n. 229, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 30 maggio 1972 dalla prof.ssa Todini Emilia n. Colella, avverso e per l'annullamento della decisione adottata nella seduta del 28 gennaio 1972, dalla commissione ricorsi operante presso il provveditorato agli studi di Salerno, con la quale si respingeva il ricorso gerarchico prodotto dalla medesima, avverso la nomina d'ufficio conferitale dalla commissione per gli incarichi di cui all'art. 3 della legge 13 giugno 1969, n. 282.

(2269)

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1975, registro n. 98 Istruzione, foglio n. 230, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 10 marzo 1970 dal prof. Garcea Arturo, avverso la deliberazione 18 settembre 1969, n. 428, adottata dalla commissione ricorsi operante presso il provveditorato agli studi di Catanzaro, con la quale è stato parzialmente accolto il ricorso gerarchico prodotto dal prof. Garcea, avverso la graduatoria provinciale incarichi e supplenze per l'insegnamento di applicazioni tecniche maschili.

(2270)

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1975, registro n. 98 Istruzione, foglio n. 220, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dalla prof.ssa Oggiano Stefania Elisa Michela, avverso la decisione 26 luglio 1971, n. 20177, adottata dalla commissione ricorsi, operante presso il provveditorato agli studi di Sassari, che escludeva l'interessata dalla graduatoria provinciale per gli incarichi di insegnamento di materie letterarie nella scuola media per l'anno scolastico 1971-72.

(2271)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Vitorchiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1976, il comune di Vitorchiano (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.681.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1160/M)

Autorizzazione al comune di Pomarance ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1976, il comune di Pomarance (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 15.860.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1162/M)

Autorizzazione al comune di Anghiari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1976, il comune di Anghiari (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.552.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1143/M)

Autorizzazione al comune di Marciano della Chiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1976, il comune di Marciano della Chiana (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.935.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1144/M)

Autorizzazione al comune di Grizzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1976, il comune di Grizzana (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 146.634.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1145/M)

Autorizzazione al comune di Azzanello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1976, il comune di Azzanello (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.947.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1146/M)

Autorizzazione al comune di Castelvisconti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1976, il comune di Castelvisconti (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.390.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1147/M)

Autorizzazione al comune di Lavenone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1976, il comune di Lavenone (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.201.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1148/M)

Autorizzazione al comune di Cumignano sul Naviglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1976, il comune di Cumignano sul Naviglio (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.371.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1149/M)

Autorizzazione al comune di Genivolta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1976, il comune di Genivolta (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.491.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1150/M)

Autorizzazione al comune di Manciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1976, il comune di Manciano (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 235.366.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1151/M)

Autorizzazione al comune di Agazzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1976, il comune di Agazzano (Piacenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.962.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1152/M)

Autorizzazione al comune di Villafranca in Lunigiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1976, il comune di Villafranca in Lunigiana (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 143.842.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1153/M)

Autorizzazione al comune di Vicopisano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1976, il comune di Vicopisano (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.909.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1154/M)

Autorizzazione al comune di Piteglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1976, il comune di Piteglio (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.353.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1155/M)

Autorizzazione al comune di Ariano nel Polesine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1976, il comune di Ariano nel Polesine (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 197.249.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1156/M)

Autorizzazione al comune di Nanto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1976, il comune di Nanto (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.542.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1157/M)

Autorizzazione al comune di Verghereto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 26 febbraio 1976, il comune di Verghereto (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.980.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1163/M)

Autorizzazione al comune di Montiano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1976, il comune di Montiano (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.040.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1158/M)

Autorizzazione al comune di Gambettola ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1976, il comune di Gambettola (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 14.959.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1159/M)

Autorizzazione al comune di Corridonia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1976, il comune di Corridonia (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 26.255.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1161/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 41

Corso dei cambi del 1° marzo 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	771,25	771,25	769,95	771,25	771 —	771,20	771 —	771,25	771,25	771,25
Dollaro canadese	782,50	782,50	779,50	782,50	782,40	782,50	786,25	782,50	782,50	782,50
Franco svizzero	301,55	301,55	301 —	301,55	300,15	301,30	300,40	301,55	301,55	301,55
Corona danese	125,85	125,85	126,25	125,85	125,05	125,80	125,25	125,85	125,85	125,85
Corona norvegese	139,85	139,85	139,75	139,85	139,25	139,80	139,40	139,85	139,85	139,85
Corona svedese	176,50	176,50	176,50	176,50	175,95	176,40	176,05	176,50	176,50	176,50
Fiorino olandese	288,80	288,80	288,25	288,80	288,10	288,40	288,30	288,80	288,80	288,80
Franco belga	19,80	19,80	20 —	19,80	19,72	19,80	19,90	19,80	19,80	19,80
Franco francese	173,10	173,10	172,50	173,10	172,10	173,10	173 —	173,10	173,10	173,10
Lira sterlina	1569,30	1569,30	1563,75	1569,30	1564 —	1569,30	1565 —	1569,30	1569,30	1569,30
Marco germanico	302,10	302,10	301 —	302,10	300,75	302,05	301,25	302,10	302,10	302,10
Scellino austriaco	42,20	42,20	42,75	42,20	42 —	42,20	42,10	42,20	42,20	42,20
Escudo portoghese	27,90	27,90	28 —	27,90	27,75	27,90	27,90	27,90	27,90	27,90
Peseta spagnola	11,67	11,67	11,70	11,67	11,60	11,67	11,64	11,67	11,67	11,67
Yen giapponese	2,5750	2,5750	2,58	2,5750	2,56	2,57	2,5625	2,5750	2,5750	2,57

Media dei titoli del 1° marzo 1976

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	97,475
Redimibile 3,50 % 1934	99,400
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,100
» 5 % (Ricostruzione)	96,725
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,950
» 5 % (Città di Trieste)	93,300
» 5 % (Beni esteri)	91,525
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	83,325
» 5,50 % » » 1968-83	82,325
» 5,50 % » » 1969-84	81,975
» 6 % » » 1970-85	83,450
» 6 % » » 1971-86	81,850
» 6 % » » 1972-87	81,300
» 9 % » » 1975	97,850

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	96,375
» 5 % (» 1° aprile 1978)	92,100
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	90,100
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	86,600
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	85,250
» poliennali 7 % 1978	95,400
» » 9 % 1979	97,575

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° marzo 1976

Valuta	Cambio
Dollaro USA	771,125
Dollaro canadese	784,375
Franco svizzero	300,975
Corona danese	125,55
Corona norvegese	139,625
Corona svedese	176,275
Fiorino olandese	288,55
Franco belga	19,85
Franco francese	173,05
Lira sterlina	1567,15
Marco germanico	301,675
Scellino austriaco	42,15
Escudo portoghese	27,90
Peseta spagnola	11,655
Yen giapponese	2,569

REGIONE LOMBARDIA

Classificazione tra le provinciali di un tratto di strada in provincia di Milano

Con deliberazione della giunta regionale 31 dicembre 1974, n. 10735, è stato classificato provinciale, e come tale incluso nell'elenco delle strade provinciali, il tratto di strada che inizia dalla strada statale n. 415 « Paullese » e termina raccordandosi al vecchio tracciato nell'abitato di Pantigliate, della lunghezza complessiva di km 1 + 230; conseguentemente è stato declassificato a comunale, e come tale incluso nell'elenco delle strade comunali, il tronco che inizia dalla « vecchia Paullese » e termina all'abitato di Pantigliate della lunghezza complessiva di km 0 + 896.

Le estese chilometriche anzidette hanno carattere indicativo e verranno esattamente definite all'atto del trasferimento delle strade medesime dall'ente cedente al cessionario.

Il tratto di strada provinciale declassificato viene quindi cancellato dall'elenco delle strade provinciali della provincia di Milano e viene incluso tra le strade del comune di Pantigliate.

(2411)

Declassificazione a comunale di un tratto di strada in provincia di Pavia

Con deliberazione della giunta regionale 1° aprile 1975, n. 13600, è stato declassificato, da provinciale a comunale e come tale incluso nell'elenco delle strade comunali, il tronco abbandonato della strada provinciale Bressana Bottarone-Salice Terme in comune di Montebello della Battaglia, che si diparte dall'inizio del piede della nuova rampa stradale e termina all'innesto con la strada provinciale n. 10 « Padana inferiore », della lunghezza complessiva di km 1 + 390.

L'estesa chilometrica anzidetta ha carattere indicativo e verrà esattamente definita all'atto del trasferimento della strada medesima dall'ente cedente al cessionario.

Il tratto di strada stesso cessa di conseguenza, di essere classificato provinciale e viene quindi cancellato dall'elenco delle strade provinciali della provincia di Pavia.

(2406)

Declassificazione a comunale di un tratto di strada in provincia di Varese

Con deliberazione della giunta regionale 13 maggio 1975, n. 14927, è stato declassificato, da provinciale a comunale e come tale incluso nell'elenco delle strade comunali, il tratto della strada provinciale n. 27, Somma Lombardo-Golasecca-Sesto Calende, compreso tra la progressiva km 5 + 345 e la progressiva km 6 + 170 della lunghezza complessiva di km 0 + 825; conseguentemente è stato classificato provinciale, e come tale incluso nell'elenco delle strade provinciali, il tratto denominato « Viale Ticino », compreso tra l'attuale strada provinciale e la strada statale n. 33, della lunghezza complessiva di km 0 + 660.

Le estese chilometriche anzidette hanno carattere indicativo e verranno esattamente definite all'atto del trasferimento delle strade medesime dall'ente cedente al cessionario.

I tratti stessi cessano di conseguenza di essere rispettivamente classificati, provinciale e comunale e vengono conseguentemente depennati dall'elenco delle strade provinciali e comunali.

(2412)

Declassificazione a comunali di tratti di strada in provincia di Milano

Con deliberazione della giunta regionale 13 maggio 1975, n. 14926, è stato declassificato, da provinciale a comunale e come tale incluso nell'elenco delle strade comunali, il tronco della strada provinciale n. 120 « Sesto-Bornago » in comune di Cernusco sul Naviglio, che inizia all'incrocio con la via Masaccio in corrispondenza della progressiva km 5 + 992 e termina in corrispondenza della cabina Enel alla progressiva km 8 + 355, della lunghezza complessiva di km 2 + 363.

L'estesa chilometrica anzidetta ha carattere indicativo e verrà esattamente definita all'atto del trasferimento della strada medesima dall'ente cedente al cessionario.

Il tratto di strada stesso cessa di conseguenza, di essere classificato provinciale e viene quindi cancellato dall'elenco delle strade provinciali della provincia di Milano.

(2407)

Con deliberazione della giunta regionale 3 dicembre 1974, n. 10739, è stato declassificato, da provinciale a comunale e come tale incluso nell'elenco delle strade comunali, il tratto della strada provinciale n. 148 « Vanzaghello-Rescaldina » che inizia in corrispondenza dell'incrocio con la strada statale n. 34 di Turbigo e termina a Rescaldina in corrispondenza dell'incrocio con la strada statale n. 527 « Bustese », della lunghezza complessiva di km 0 + 556.

L'estesa chilometrica anzidetta ha carattere indicativo e verrà esattamente definita all'atto del trasferimento della strada medesima dall'ente cedente al cessionario.

Il tratto di strada stesso cessa di conseguenza, di essere classificato provinciale e viene quindi cancellato dall'elenco delle strade provinciali della provincia di Milano.

(2408)

Con deliberazione della giunta regionale 3 dicembre 1974, n. 10737, è stato declassificato, da provinciale a comunale e come tale incluso nell'elenco delle strade comunali, il tratto della strada provinciale n. 239 « Sedriano-Vanzagho-Rho » compreso tra la via Mattei e corso Europa nell'abitato di Rho, della lunghezza complessiva di km 0 + 321.

L'estesa chilometrica anzidetta ha carattere indicativo e verrà esattamente definita all'atto del trasferimento della strada medesima dall'ente cedente al cessionario.

Il tratto di strada stesso cessa di conseguenza, di essere classificato provinciale e viene quindi cancellato dall'elenco delle strade provinciali della provincia di Milano.

(2409)

Con deliberazione della giunta regionale 3 dicembre 1974, n. 10738, è stato declassificato, da provinciale a comunale e come tale incluso nell'elenco delle strade comunali, il tratto terminale della strada provinciale n. 214 « Casorezzo-Arluno-Rho » compreso tra il manufatto sul fiume Olona e termina in corrispondenza dell'ingresso dello stabilimento petrolchimico Montedison della lunghezza complessiva di km 0 + 630.

L'estesa chilometrica anzidetta ha carattere indicativo e verrà esattamente definita all'atto del trasferimento della strada medesima dall'ente cedente al cessionario.

Il tratto di strada stesso cessa di conseguenza, di essere classificato provinciale e viene quindi cancellato dall'elenco delle strade provinciali della provincia di Milano.

(2410)

Declassificazione a comunali di tratti di strada in provincia di Bergamo

Con deliberazione della giunta regionale 16 settembre 1975, n. 108, è stato declassificato da provinciale a comunale e come tale incluso nell'elenco delle strade comunali, il tratto della strada provinciale n. 134 collegante la strada statale n. 11 Mozzanica con la strada statale n. 591, della lunghezza complessiva di km 0 + 530, risultante interno all'abitato di Mozzanica.

L'estesa chilometrica anzidetta ha carattere indicativo e verrà esattamente definita all'atto del trasferimento della strada medesima dall'ente cedente al cessionario.

Il tratto di strada stesso cessa di conseguenza, di essere classificato provinciale e viene quindi cancellato dall'elenco delle strade provinciali della provincia di Bergamo.

(2405)

Con deliberazione della giunta regionale 16 settembre 1975, n. 107, è stato declassificato, da provinciale a comunale e come tale incluso nell'elenco delle strade comunali, il tratto della strada provinciale n. 139 « Casirate-Rivolta d'Adda » della lunghezza complessiva di km 1 + 890, che dipartendo in prossimità dell'abitato di Casirate d'Adda, termina al confine tra la provincia di Bergamo e quella di Cremona.

L'estesa chilometrica anzidetta ha carattere indicativo e verrà esattamente definita all'atto del trasferimento della strada medesima dall'ente cedente al cessionario.

Il tratto di strada stesso cessa di conseguenza, di essere classificato provinciale e viene quindi cancellato dall'elenco delle strade provinciali della provincia di Bergamo.

(2404)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorsi per trasferimento di segreterie comunali a sedi della classe terza vacanti nelle province della Repubblica

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, sono stati banditi dai prefetti delle rispettive province i concorsi per trasferimento alle seguenti segreterie comunali della classe terza:

Agrigento:

1) Castrofilippo.

Alessandria:

1) Pontecurone;
2) S. Salvatore Monteferrato.

Ancona:

1) Filottrano;
2) Monte S. Vito;
3) Serra S. Quirico.

Arezzo:

1) Terranova Bracciolini.

Ascoli Piceno:

1) Montalto delle Marche;
2) Offida.

Asti:

1) Moncalvo.

Avellino:

1) Forino;
2) Frigento;
3) Montemarano;
4) Mugnano del Cardinale;
5) Pietradefusi;
6) Vallata.

Belluno:

1) Auronzo di Cadore;
2) Comelico Superiore;
3) Fonzaso;
4) Longarone Soverzene;
5) Sospirolo;
6) S. Stefano di Cadore.

Benevento:

1) Cerreto Sannita;
2) Circello;
3) Foglianise;
4) Frasso Telesino.

Bergamo:

1) Azzano S. Paolo;
2) Bariano;
3) Brembate;
4) Canonica d'Adda;
5) Casirate d'Adda-Arzago d'Adda (cons.);
6) Chiuduno;
7) Cisano Bergamasco;
8) Ciserano;
9) Costa Volpino;
10) Curno;
11) Gandino Cadano-S. Andrea (cons.);
12) Martinengo;
13) Pontirolo Nuovo;
14) Sedrina Ubiale-Clanezzo (cons.);
15) Stezzano;
16) Treviglio;
17) Vercurago-Monte Marenzo (cons.);
18) Verdello.

Bologna:

1) Baricella;
2) Bazzano;
3) Bentivoglio;
4) Castiglione dei Popoli;
5) Galliera;
6) Malalbergo;
7) Marzabotto;
8) Mordano;
9) Pieve di Cento.

Brescia:

1) Capriolo;
2) Prevalle.

Brindisi:

1) S. Pancrazio Salentino;
2) Villa Castelli.

Cagliari:

1) Villamassargia.

Campobasso:

1) Castelmauro;
2) S. Elia a Pianisi.

Caserta:

1) Calvi Risorta;
2) Casaluce;
3) Cesa;
4) Frignano;
5) Gioia Sannitica;
6) Parete;
7) Pontelatone-Castel di Sasso;
8) Rocca d'Evandro;
9) Sant'Arpino.

Catania:

1) Castel di Iudica;
2) Linguaglossa;
3) Mascali;
4) Piedimonte Etneo;
5) S. Maria Licodia;
6) S. Michele di Ganzaria.

Catanzaro:

1) Belvedere Spinello;
2) Botricello;
3) Conflenti;
4) Cotronei;
5) Decollatura;
6) Fabrizia;
7) Francavilla Angitola;
8) Gerocarne;
9) Ioppolo;
10) Rocca di Neto;
11) Soveria Mannelli;
12) Squillace.

Chieti:

1) S. Giovanni Teatino.

Como:

1) Albese con Cassano;
2) Arosio;
3) Faloppio-Drezzo (cons.);
4) Figino Serenza-Cucciago;
5) Grandate-Casnate con Bernate (cons.);
6) Guanzate;
7) Maslianico;
8) Merona-Monguzzo (cons.);
9) Montano Lucino;
10) Nibionno-S. Maria Adè (cons.);
11) Olginate;
12) Ponte Lambro-Eupilio (cons.);
13) Uggiate Trevano-Ronago (cons.).

Cosenza:

1) Altamonte;
2) Bocchigliero;
3) Bonifati;
4) Campana;
5) Mondatoriccio;
6) Mormanno;
7) Rocca Imperiale.

Cremona:

1) Rivolta d'Adda.

Cuneo:

1) Caramagna Piemonte-Casalgrasso (cons.);
2) Centallo;
3) Garessio-Priola (cons.);
4) La Morra-Verduno (cons);
5) Ormea-Briga Alta (cons.);
6) Peveragno.

Enna:

1) Gagliano Castelferrato.

Ferrara:

1) Berra;
2) Iolanda di Savoia;
3) Lagosanto;
4) Migliarino;
5) Mirabello;
6) Ro Ferrarese;
7) Sant'Agostino;
8) Vigarano Mainarda.

Firenze:

1) Vernio.

Foggia:

1) Accadia;
2) Lesina;
3) Mattinata;
4) Pietramontecorvino;
5) Rodi Garganico.

Forlì:

1) Civitella di Romagna;
2) Mercato Saraceno;
3) Sarsina;
4) Sogliano al Rubicone.

Frosinone:

1) Fontana Liri;
2) Supino.

Genova:

1) Bogliasco;
2) Masone;
3) Mignanego;
4) Sori.

Grosseto:

1) Manciano.

L'Aquila:

1) S. Vincenzo Valle Roveto.

La Spezia:

1) Follo.

Latina:

1) Norma;
2) Sonnino.

Lecce:

1) Acquarica del Capo;
2) Andrano;
3) Presicce.

Livorno:

1) Castagneto Carducci.

Lucca:

1) Gallicano;
2) Camporgiano-Careggine.

Macerata:

1) Montecosaro;
2) Penna Sangiovanni-Monte S. Martino (cons.).

Mantova:

1) Gonzaga;
2) Medole;
3) Moglia;
4) Poggio Rusco;
5) Rivarolo Mantovano;
6) Rodigo;
7) S. Giorgio di Mantova.

Matera:

1) Accettura;
2) Grassano;
3) Grottole;
4) Irsina;
5) Nova Siri;
6) Salandra;
7) Stigliano.

Messina:

1) Cesarò;
2) Galati Mamertino;
3) Sinagra.

Milano:

1) Buccinasco;
2) Buscate;
3) Cisgliano-Cusago;
4) Cogliate;
5) Cornate d'Adda;
6) Dairago.
7) Lodivecchio;
8) Marcallo con Casone;
9) Pogliano Milanese;
10) Pozzuolo Martesana;
11) Renate;
12) Robecchetto con Induno;
13) Robecco sul Naviglio;
14) S. Stefano L.-S. Fiorano;
15) Truccazzano;
16) Usmate Velate;
17) Vanzaghello;
18) Vernate-Casarile.

Modena:

1) Frassinoro;
2) San Possidonio.

Napoli:

1) Barano d'Ischia;
2) Capri;
3) Cicciano;
4) Forio;
5) Frattaminore;
6) Scisciano;
7) Visciano.

Novara:

1) Casalino-Granozzo con Monticello (cons.);
2) Ornavasso-Anzola d'Ossola (cons.);
3) Romentino;
4) Vespolate-Garbagna Novarese (cons.).

Nuoro:

1) Escalaplano;
2) Fonni;
3) Lula-Onani (cons.);
4) Ollolai-Olzai (cons.);
5) Orani;
6) Orgosolo;
7) Orotelli;
8) Orroli;
9) Orune;
10) Tertenia;
11) Villagrande.

Oristano:

1) Cuglieri-Sennariolo;
2) Ghilarza.

Padova:

1) Anguillara Veneta;
2) Campo S. Martino;
3) Cervarese Santa Croce;
4) Codevigo;
5) Correzzola;
6) Grantorto;
7) Lozzo Atestino;
8) Maserà di Padova;
9) Ospedaletto Euganeo;
10) Santa Giustina in Colle;
11) Torreglia;
12) Tribano.

Palermo:

1) Camporeale;
2) Capaci;
3) Cerda;
4) Marineo;
5) Piana degli Albanesi;
6) Polizzi Generosa;
7) S. Mauro Castelverde;
8) Torretta.

Parma:

1) Berceto;
2) Colorno;
3) Fontevivo.

Pavia:

1) Lungavilla-Pizzale (cons.);
2) Pieve Porto Morone-Badia Pavese;
3) Dorno-Alagna (cons.);
4) Rivanazzano;

Perugia:

1) Città della Pieve;
2) Norcia;
3) Panicale-Paciano (cons.);
4) Passignano sul Trasimeno;
5) Trevi.

Pesaro e Urbino:

1) Cantiano;
2) Mondavio.

Piacenza:

1) Bettola;
2) Bobbio;
3) Gropparello;
4) Nibbiano-Caminata (cons.);
5) Rottofreno;
6) Travo-Piozzano;
7) Vernasca.

Pisa:

1) Bientina;
2) Terricciola.

Pordenone:

1) Pasiano di Pordenone.

Potenza:

1) Bella;
2) Calvello;
3) Maratea;
4) Marsiconuovo;
5) Pietragalla;
6) Viggianello;
7) Viggiano.

Ravenna:

1) Conselice;
2) Fusignano;
3) Massa Lombarda.

Reggio Calabria:

1) Condofuri;
2) Galatro;
3) Mammola;
4) San Giorgio Morgeto.

Reggio Emilia:

1) Baiso;
2) Brescello;
3) Cavriago;
4) Ciano d'Enza;
5) Fabbrico;
6) Gualtieri;
7) Rolo;
8) S. Polo d'Enza;
9) Toano;
10) Villaminozzo.

Rieti:

1) Amatrice;
2) Poggiobustone-Rivodutri (cons.).

Roma:

1) Artena;
2) Bracciano;
3) Fiano Romano.

Rovigo:

1) Ariano nel Polesine;
2) Canaro;
3) Castelnuovo Bariano;
4) Ceregnano;
5) Loreo;
6) Villadose.

Salerno:

1) Baronissi;
2) Ceraso;
3) Colliano;
4) Giffoni Valle Piana;
5) Olevano sul Tusciano;
6) Pellezzano;
7) S. Cipriano Picentino;
8) S. Gregorio Magno;
9) Sant'Arsenio;
10) San Valentino Torio;
11) Sassano;
12) Vietri sul Mare.

Sassari:

1) Berchidda.

Savona:

1) Andora;
2) Borghetto S. Spirito;
3) Millesimo-Roccavignale (cons.).

Siena:

1) Abbadia San Salvatore;
2) Cetona.

Siracusa:

1) Ferla.

Sondrio:

1) Grosio-Mazzo di Valtellina (cons.);
2) Montagna in Valtellino-Torre di S. Maria;
3) Sondalo;
4) Valdidentro.

Taranto:

1) Montemesola.

Teramo:

1) Bisenti;
2) Cellino Attanasio;
3) Cermignano;
4) Civitella del Tronto;
5) Castilenti-Montefino (cons.);
6) Montorio al Vomano;
7) Tortoreto.

Terni:

1) Montecastrilli.

Torino:

1) Bardonecchia;
2) Bricherario-Garziguana;
3) Buttigliera Alta;
4) Caluso-Barone;
5) Cascinette d'Ivrea-Lessolo;
6) Condove-Caprie;
7) Cumiana;
8) Favria;
9) S. Antonino di Susa-Vaie.

Trapani:

1) Pantelleria.

Treviso:

1) Borso del Grappa;
2) Cappella Maggiore;
3) Fregona;
4) Giavera del Montello;
5) Gorgo al Manticano;
6) Miane;

7) Povegliano;
8) Salgareda;
9) San Fior;
10) San Polo di Piave;
11) Sarmede;
12) Susegana;
13) Tarzo;
14) Trevignano;
15) Volpago del Montello.

Udine:

1) Fiumicello;
2) Lestizza;
3) Pagnacco;
4) Paularo;
5) Tricesimo.

Varese:

1) Angera-Taino (cons.);
2) Cocquio Trevisago-Monvalle (cons.);
3) Leggiuno-Sangiano (cons.);
4) Morazzone-Castronno (cons.);
5) Oggiona-S. Stefano-Brunello (cons.);
6) Porto Valtrovaglia-Castelveccana (cons);
7) Venegono Inferiore-Venegono Superiore (cons.);
8) Gorla Minore;
9) Origgio;
10) Solbiate Arno.

Venezia:

1) Camponogara;
2) Concordia Sagittaria;
3) Musile di Piave;
4) Salzano;
5) Torre di Mosto.

Vercelli:

1) Andorno Micca-Selve Marcone;
2) Livorno Ferraris;
3) Masserano-Lessona;
4) Ponderano;
5) Saluggia.

Verona:

1) Castagnaro;
2) Alberedo d'Adige;
3) Sanguinetto;
4) Vigasio.

Vicenza:

1) Altavilla Vicentina;
2) Arcugnano;
3) Asiago;
4) Fara Vicentino;
5) Montecchio Precalcino;
6) Poiana M.-Asigliano Veneto (cons.);
7) Roana;
8) Trissino;
9) Torrebelvicino;
10) Zugliano.

Viterbo:

1) Canepina;
2) Caprarola;
3) Marta;
4) Vetralla.

A norma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, a tali concorsi possono partecipare i segretari comunali capi titolari di sedi di classe 3ª o di classe 4ª, anche se in servizio in altre province.

I segretari che intendono parteciparvi dovranno far pervenire entro il termine del 30 aprile 1976 i seguenti documenti alla prefettura della provincia nella quale prestano servizio:

1) domanda in bollo da L. 700 indirizzata alla prefettura che ha indetto il concorso, con l'indicazione, in ordine di preferenza, delle sedi per le quali il candidato concorre.

La partecipazione al concorso si intende limitata per ciascun candidato alle sole sedi specificatamente indicate nella domanda;

2) copia integrale dello stato matricolare, da esibirsi solo dai candidati che prestano servizio in altre province, rilasciata dal prefetto della provincia nella quale il concorrente presta servizio, in data non anteriore a quella del bando;

3) ricevuta di vaglia postale o assegno della Banca d'Italia di L. 1000 (mille), intestato alla prefettura, divisione S.C., quale tassa di partecipazione al concorso, con l'indicazione della causale del versamento;

4) tutti gli altri documenti, in bollo e legalizzati, ove occorra, che il candidato ritenga di esibire agli effetti della graduatoria di merito;

5) elenco, in carta libera ed in duplice copia, dei documenti esibiti.

Per notizia si precisa che la graduatoria sarà formata in base:

ai titoli di studio, di cultura e di perfezionamento professionale (lauree, abilitazione alle funzioni di segretario comunale, corsi di studio per aspiranti segretari comunali istituiti dal Ministero dell'interno, corsi di perfezionamento per segretari comunali, idoneità conseguita nel concorso, per esami e per titoli, a posti di segretario capo di 1ª classe, abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale, di avvocato, di notaio, ecc.);

al servizio (anzianità di servizio nelle varie qualifiche);

al rendimento ed al comportamento in servizio (qualifiche annuali) encomi, importanza delle sedi ricoperte in qualità di titolare effettivo o transitorio, servizi resi in condizione di eccezionale difficoltà ed ogni altro concreto elemento che emerga dalla carriera dei candidati);

agli incarichi od ai servizi speciali espletati con riferimento alla loro importanza e durata (reggenze o supplenze, in comuni di classe superiore a quella corrispondente alla qualifica del candidato, commissariati prefettizi presso comuni od altri enti pubblici, ecc.);

alle eventuali pubblicazioni.

(2620)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Milano.

Nel Bollettino ufficiale n. 3 del 15 febbraio 1976, è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1975, registro n. 29 Giustizia, foglio n. 398, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Milano, indetto con decreto ministeriale 4 aprile 1972.

(1940)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli, a tre posti di medico incaricato presso il manicomio giudiziario di Napoli.

Nel Bollettino ufficiale n. 3 del 15 febbraio 1976, è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 giugno 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1975, registro n. 30 Giustizia, foglio n. 97, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, a tre posti di medico incaricato presso il manicomio giudiziario di Napoli, indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1971.

(1935)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Verbania.

Nel Bollettino ufficiale n. 3 del 15 febbraio 1976, è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 giugno 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1975, registro n. 30 Giustizia, foglio n. 95, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Verbania, indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1971.

(1936)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa di reclusione e casa di lavoro per donne di Venezia.

Nel Bollettino ufficiale n. 3 del 15 febbraio 1976 è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 giugno 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1975, registro n. 30 Giustizia, foglio n. 93, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa di reclusione e casa di lavoro per donne di Venezia, indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1971.

(1937)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a quaranta posti di assistente sanitaria in prova nel ruolo della carriera di concetto delle assistenti sanitarie.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto ministeriale in data 24 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1975, registro n. 3, foglio n. 356, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, con il quale è stato bandito il concorso, per esami, a quaranta posti di assistente sanitaria in prova nel ruolo della carriera di concetto delle assistenti sanitarie del Ministero della sanità;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e le successive modifiche, apportate con leggi 5 giugno 1967, n. 417 e 14 agosto 1971, n. 1031;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso indicato nelle premesse è costituita come segue:

Presidente:

Ascone dott. Edoardo, primo dirigente.

Componenti:

Papa prof. Vincenzo, professore di diritto in istituto di istruzione secondaria di 2° grado;

Ippolito prof.ssa Iole, professoressa di igiene e scienze naturali in istituto di istruzione secondaria di 2° grado;

Di Leo dott. Vito, medico superiore;

Mastrocola dott. Claudio, direttore di sezione.

Segretario:

Sciotti Bruno, consigliere.

Art. 2.

Alla commissione di cui al precedente art. 1 sono aggregati, in qualità di membri aggiunti, per le prove facoltative a fianco di ciascuno indicate:

Martelli prof. Angelo, inglese e tedesco;
Fratticci prof. Renzo, francese e spagnolo;
Moscato prof.ssa Agata, dattilografia;
Cannizzo prof.ssa Lidia, stenografia.

Art. 3.

Ai componenti la commissione predetta, che ne abbiano diritto, sarà corrisposto il trattamento previsto dal sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417 e 14 agosto 1971, n. 1031, salvo il disposto di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972, dell'art. 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734, nonchè dell'art. 12 della legge n. 477/1973.

La spesa presunta di L. 400.000 graverà sul cap. 1093 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 15 luglio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1976
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 82

(1837)

Modificazione all'elenco dei primari di medicina generale, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 2 dicembre 1971 al cui n. 764 è stato incluso il nominativo del dott. Giunta Attilio, che alla data dell'8 maggio 1969, prestava servizio di ruolo in ospedale provinciale;

Vista l'ulteriore istanza e la documentazione prodotta, da cui risulta che lo stesso ha conseguito l'idoneità, in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, a «primario medico» dirigente il reparto di geriatria e cura delle malattie a lungo decorso presso gli spedali riuniti di Livorno, classificati all'epoca del concorso di prima categoria;

Considerato che occorre procedere all'aggiornamento della posizione del dott. Giunta Attilio;

Decreta:

Art. 1.

L'elenco dei primari di medicina generale, approvato con decreto ministeriale 2 dicembre 1971, viene così modificato:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D.P.R. 27 marzo 1969 n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938 n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
764. Giunta Attilio	Firenze - 15 febbraio 1924			si		si		

Art. 2.

Il sanitario di cui all'art. 1 può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di medicina generale presso enti ospedalieri da cui dipendono ospedali di categoria pari od inferiore a quella indicata a fianco del nominativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(1696)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a centosei posti di ispettore in prova nel ruolo tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè le relative norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato ed in particolare l'art. 4;

Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1975, registro n. 9 Corpo forestale Stato, foglio n. 47, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a centosei posti di ispettore in prova nel ruolo tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina della commissione esaminatrice del citato concorso;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 e le leggi 5 giugno 1967, n. 417 e 14 agosto 1971, n. 1031;

Decreta:

La commissione esaminatrice relativa al concorso di cui alle premesse è costituita come segue:

Presidente:

Pignataro dott. Nilo, consigliere di Stato.

Membri:

Benini prof. Giuseppe, ordinario di sistemazioni idraulico-forestali, presso l'Università degli studi di Padova;

Cappelli prof. Mario, straordinario di selvicoltura I (ecologia e selvicoltura generale), presso l'Università degli studi di Padova;

Cantelmo prof. Cesare, dirigente superiore del ruolo tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato;

Alessandrini dott. Alfonso, dirigente superiore del ruolo tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato.

Segretario:

Colace dott. Francesco, ispettore superiore del ruolo tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato.

E' impegnata sul cap. 4041 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1976, la somma di L. 700.000 per il pagamento dei compensi ai componenti di detta commissione, ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 dicembre 1975

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1976
Registro n. 1 *Corpo forestale dello Stato, foglio n.* 216

(1903)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a dieci posti di fattorino in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XIX), da conferire presso gli uffici aventi sede nella Valle d'Aosta.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1975, n. 3116, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 maggio 1975, n. 124, con il quale è stato bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, a dieci posti di fattorino in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XIX) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, da conferire presso gli uffici aventi sede nella Valle d'Aosta;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso predetto;

Considerata l'opportunità di aggregare alla commissione stessa un membro aggiunto per gli esami in lingua francese;

Decreta:

Articolo unico

La commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a dieci posti di fattorino in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XIX) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, da conferire presso gli uffici aventi sede nella Valle d'Aosta, bandito con decreto ministeriale 18 febbraio 1975, n. 3116, è costituita come segue:

Presidente:

Maggiulli dott. Antonio, primo dirigente.

Membri:

Scarpati Cioffari dott. Sergio, direttore di divisione ad esaurimento;

Tipaldi dott. Umberto, direttore aggiunto di divisione;

Malventano dott. Riccardo, direttore aggiunto di divisione;

Robotti ing. Francesco, direttore aggiunto di divisione.

Segretario:

Pacetto Michele, dirigente esercizio;

Membro aggiunto:

Serdoz prof.ssa Laura Nicoletta, insegnante di lingua francese presso il liceo ginnasio di Aosta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 22 settembre 1975

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *dicembre* 1975
Registro n. 50 *Poste, foglio n.* 232

(2003)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catania

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 3880 del 27 giugno 1975, con cui si è provveduto alla dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1971, ed alla assegnazione delle relative sedi;

Considerato che il dott. Profeta Natale, assegnato alla condotta medica di Caltagirone (frazione Mazzarrone), non ha assunto servizio nella predetta condotta entro il termine prefissatogli;

Ritenuto, pertanto, che alla condotta medica del comune di Caltagirone, frazione Mazzarrone, deve essere destinato il dottor Gregis Fulvio, 13° nella graduatoria generale di merito;

Considerato che il dott. Gregis, con dichiarazione in data 29 gennaio 1976, ha accettato il conferimento della condotta medica di cui trattasi;

Visti i propri decreti numeri 3879 e 3880 del 27 giugno 1975;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Gregis Fulvio, nato ad Imperia il 6 dicembre 1931, è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Caltagirone (frazione Mazzarrone).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed in quella della regione Sicilia e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura e del comune interessato.

Catania, addì 4 febbraio 1976

Il medico provinciale: GALIA

(1905)

OSPEDALE «S. CAMILLO» DI NAPOLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto radiologo

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Napoli, via Fontanelle, 96.

(2654)

ISTITUTI OSPEDALIERI DI TRENTO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del servizio di recupero e rieducazione funzionale presso il centro «Villa Igea» (a tempo pieno);

due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione presso il centro «Angeli Custodi» (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Trento, via Gocciadoro, 82.

(2506)

OSPEDALE CIVILE DI ALGHERO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente della divisione di otorinolaringoiatria.

In esecuzione della deliberazione consiliare 19 gennaio 1976, n. 1, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Alghero (Sassari).

(2507)

OSPEDALE SPECIALIZZATO «G. F. NOVARO» DI COSTARAINERA

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente pneumologo.

In esecuzione della deliberazione consiliare 26 gennaio 1976, n. 31, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente pneumologo, indetto con deliberazione 8 gennaio 1974, n. 11.

Il numero dei posti viene elevato da uno a due.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 30 aprile 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Costarainera (Imperia), via Aurelia, 2.

(2508)

OSPEDALE DEI BAMBINI «G. DI CRISTINA» DI PALERMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 18 dicembre 1975, n. 663, sono indetti pubblici concorsi, per i titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di pediatria;

tre posti di assistente di pediatria addetto al servizio di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La tassa di ammissione al concorso è di L. 5.000 (allegare alla domanda ricevuta di versamento).

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Palermo, piazza Porta Montalto - tel. 235933.

(2509)

OSPEDALE «S. GIOVANNI DECOLLATO - ANDOSILLA» DI CIVITA CASTELLANA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente anestesista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente anestesista, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 9 agosto 1975.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Civita Castellana (Viterbo)

(2510)

OSPEDALE «SS. SALVATORE» DI PATERNÒ

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia;
tre posti di assistente di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Paternò (Catania) - tel. 621721.

(2498)

OSPEDALE CIVILE «SPIRITO SANTO» DI PESCARA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 1° settembre 1975, n. 362, 24 novembre 1975, n. 537, 1° dicembre 1975, n. 588 e 20 dicembre 1975, numeri 667, 668 e 669, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della sezione per ustionati e per chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica annessa alla divisione di dermatologia;
quattro posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente della divisione di urologia;
un posto di assistente del servizio di emodialisi;
due posti di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;
due posti di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Pescara.

(2557)

OSPEDALE «DEI BIANCHI - V. EMANUELE III» DI CORLEONE

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Corleone (Palermo).

(2513)

OSPEDALE CIVILE «S. MASSIMO» DI PENNE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale;
un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Penne (Pescara) - tel. 82412 - 82363 - 82501-2.

(2511)

OSPEDALE CIRCOSCRIZIONALE «RICOVERO BUSACCA» DI SCICLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione commissariale 17 ottobre 1975, n. 254, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto ostetrico;
un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Scicli (Ragusa).

(2504)

OSPEDALE DI CIVITAVECCHIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto pediatra;
un posto di primario e un posto di aiuto otorinolaringoiatra;
un posto di aiuto chirurgo;
un posto di aiuto e un posto di assistente radiologo;
un posto di assistente di chirurgia addetto al pronto soccorso;
un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Civitavecchia (Roma).

(2556)

OSPEDALE MAGGIORE DI MILANO

Concorso ad un posto di aiuto fisioterapista

In esecuzione della deliberazione consiliare 4 febbraio 1976, n. 206, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto fisioterapista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Milano, via F. Sforza, 28.

(2501)

OSPEDALE «S. GERARDO DEI TINTORI» DEL CIRCOLO DI MONZA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di neurologia;

un posto di assistente del servizio di radiologia addetto alla sezione aggregata di medicina nucleare.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Monza (Milano), via Solferino, 16 - tel. 82261-2-3-4-5.

(2517)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del servizio di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Monza (Milano), via Solferino, 16 - tel. 82261-2-3-4-5.

(2516)

OSPEDALE DI MACERATA

Concorso a due posti di assistente medico-chirurgo addetto al pronto soccorso

In esecuzione della deliberazione consiliare 9 gennaio 1976, n. 26, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente medico-chirurgo addetto al pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Macerata, via S. Lucia, 2.

(2503)

OSPEDALE CIVILE «B. RAMAZZINI» DI CARPI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;

due posti di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Carpi (Modena), via V. Veneto, 1.

(2499)

OSPEDALE CIVILE «S. CROCE» DI ARPINO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

In esecuzione della deliberazione consiliare 29 dicembre 1975, n. 287, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Arpino (Frosinone).

(2500)

OSPEDALE «M. VITTORIA» DI TORINO

Concorso ad un posto di primario di medicina generale

In esecuzione della deliberazione consiliare 30 dicembre 1975, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (ripartizione personale) dell'ente in Torino, via Cibrario n. 72 - tel. 772345.

(2502)

OSPEDALE CIVILE «ANNUNZIATA» DI COSENZA

Concorso ad un posto di vice direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di vice direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cosenza.

(2515)

OSPEDALE «V. EMANUELE III» DI MONSELICE

Concorso ad un posto di assistente della divisione di neurologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di neurologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Monselice (Padova).

(2512)

OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ai seguenti posti, non ricadenti nell'ambito di applicazione della legge 18 aprile 1975, n. 148:

un posto di aiuto del laboratorio di ricerche cliniche;

un posto di aiuto della prima divisione di pneumotisiologia;

un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione;

due posti di aiuto e due posti di assistente del servizio di radiologia a direzione universitaria;

un posto di assistente del servizio di guardia chirurgica;

un posto di assistente dell'istituto di patologia speciale chirurgica;

un posto di assistente dell'istituto di clinica oculistica;

un posto di assistente dell'istituto di clinica ortopedica;

un posto di assistente del servizio di radiologia a direzione ospedaliera;

un posto di assistente dell'istituto di clinica odontoiatrica.

Requisiti:

per i posti di aiuto: idoneità di aiuto nella materia per la quale è bandito il concorso, da produrre in allegato alla domanda di ammissione al concorso. Età non superiore a 47 anni, tenuto conto delle eccezioni di legge;

per i posti di assistente: tirocinio pratico come previsto dagli articoli 74 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969. Età non superiore a 37 anni, tenuto conto delle eccezioni di legge.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La tassa di ammissione al concorso è di L. 1000.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Trieste, via Stuparich, 1.

(2558)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione a pubblici concorsi, per titoli ed esami, ai seguenti posti, non ricadenti nell'ambito di applicazione della legge 18 aprile 1975, n. 148:

un posto di ispettore sanitario;

cinque posti di aiuto del settore di accettazione e pronto soccorso del servizio di accettazione, pronto soccorso, osservazione temporanea e medicina d'urgenza;

un posto di aiuto del centro immunotrasfusionale;

un posto di aiuto della divisione di cardiochirurgia;

un posto di aiuto del servizio di radiologia a direzione universitaria;

due posti di aiuto presso l'ospedale per ammalati lungodegenti « E. Gregoretti »;

un posto di aiuto della sezione di riabilitazione presso l'ospedale « E. Gregoretti »;

un posto di assistente del laboratorio di ricerche cliniche;

un posto di assistente del servizio di medicina nucleare.

Requisiti:

per i posti di aiuto: idoneità di aiuto nella materia per la quale è bandito il concorso, da produrre in allegato alla domanda di ammissione al concorso. Età non superiore a 47 anni, tenuto conto delle eccezioni di legge;

per i posti di ispettore sanitario ed assistente: tirocinio pratico come previsto dagli articoli 74 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969. Età non superiore a 42 anni, per gli aspiranti al posto di ispettore sanitario, 37 anni per gli aspiranti ai posti di assistente, tenuto conto delle eccezioni di legge.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La tassa di ammissione al concorso è di L. 1000.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Trieste, via Stuparich, 1.

(2559)

OSPEDALE «S. GIOVANNI BATTISTA» DI LONIGO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di chirurgia generale;

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente del laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lonigo (Vicenza) - tel. 81022.

(2514)

OSPEDALI RIUNITI «SS. ANNUNZIATA» DI CHIETI

Concorso a due posti di assistente della prima divisione di pediatria

In esecuzione della deliberazione consiliare 20 ottobre 1975, n. 106, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente della prima divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (ufficio personale) dell'ente in Chieti - tel. 2574-4663-65291-2-3-4.

(2505)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100760600)